



---

**Bollettino mensile**  
**Anno VII - n. 11/2012**

Publicato il 31 dicembre 2012

---



**ISVAP** (Legge 12 agosto 1982, n.576 e successive modificazioni ed integrazioni)

---

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006

Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo -  
Servizio Rapporti Internazionali e Studi  
Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA  
Centralino 06/42133.1  
Fax Sezione Studi 06/42133.735  
e-mail: [Sezione.Studi@isvap.it](mailto:Sezione.Studi@isvap.it)  
Direttore Responsabile Dr. Fausto PARENTE

---



# Indice

1. ATTIVITÀ PROVVEDIMENTALE ISVAP .....	1
1.1 <b>PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE</b> .....	3
<b>Provvedimento n. 3020 dell' 8 novembre 2012</b> Modifiche ed integrazioni al regolamento n. 20 del 26 marzo 2008 concernente le disposizioni in materia di controlli interni, gestione dei rischi, compliance ed esternalizzazione delle attività delle imprese di assicurazione, ai sensi degli articoli 87 e 191, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private .....	3
<b>Provvedimento n. 3025 del 30 novembre 2012</b> Fissazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2013 ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell'art. 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 .....	6
1.2 <b>PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE</b> .....	9
<b>Provvedimento n. 3023 del 19 novembre 2012</b> Autorizzazione a Bipiemme Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 3. Corpi di veicoli terrestri e 10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'art. 2, comma 3, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.....	9
1.3 <b>PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL'ART. 79 DEL D.LGS 7 SETTEMBRE 2005, N.</b> <b>209</b> .....	11
Autorizzazione ad Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere una partecipazione di controllo nel capitale sociale di Insurance Public Joint Stock Company Region. ....	11
Autorizzazione ad Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere una partecipazione di controllo nel capitale sociale di Solitaire Real Estate a.s.....	11
2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI.....	13
2.1 <b>SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE</b> .....	15
2.2 <b>SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI - INTERMEDIARI E PERITI</b> .....	145
<b>Provvedimento n. 1017/PD/12 del 28 marzo 2012</b> Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. ANGIOLLA Gabriele.....	145
<b>Provvedimento n. 1018/PD/12 del 28 marzo 2012</b> Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. PIPIERI Cosimo .....	147
<b>Provvedimento n. 1020/PD/12 del 28 marzo 2012</b> Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. PANDOLFO Biagio.....	149
<b>Provvedimento n. 1022/PD/12 del 28 marzo 2012</b> Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. CANTU' Giovanni .....	151

	<b>Provvedimento n. 1037/PD/12 del 23 aprile 2012</b>	
	Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. BARBACOV Giuliano .....	153
	<b>Provvedimento n. 1045/PD/12 del 24 aprile 2012</b>	
	Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. CALISE Marco .....	155
	<b>Provvedimento n. 1049/PD/12 del 24 aprile 2012</b>	
	Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. CECCHI Gabriele.....	157
	<b>Provvedimento n. 1052/PD/12 del 24 aprile 2012</b>	
	Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. LIVI Giuseppe .....	159
	<b>Provvedimento n. 1064/PD/12 del 7 maggio 2012</b>	
	Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. MORANDO Luigi .....	161
	<b>Provvedimento n. 1066/PD/12 del 7 maggio 2012</b>	
	Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. TARANTINO Cosimo .....	163
	<b>Provvedimento n. 1082/PD/12 del 17 maggio 2012</b>	
	Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. PIRRI Francesco.....	165
	<b>Provvedimento n. 1095/PD/12 del 24/05/12</b>	
	Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. LAMONICA Giuseppe .....	167
	<b>Provvedimento n. 1101/PD/12 del 6 giugno 2012</b>	
	Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. PRIOLO Maurizio Demetrio .....	169
	<b>Provvedimento n. 1118/PD/12 del 14 giugno 2012</b>	
	Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. ORSOLINI Piero e conseguente cancellazione della società A.P. ASSICURA s.r.l. ....	171
	<b>Provvedimento n. 1126/PD/12 del 26 giugno 2012</b>	
	Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti della sig.ra REGUZZONI Micaela.....	173
	<b>Provvedimento n. 1156/PD/12 del 13 luglio 2012</b>	
	Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti della sig.ra CARDONE Mina .....	175
2.3	<b>SENTENZE SU RICORSI PRESENTATI AVVERSO LE SANZIONI</b> .....	177
	Sentenza del Consiglio di Stato (Sezione Sesta) n. 5746/2012 .....	177
	Sentenza del Consiglio di Stato (Sezione Sesta) n. 5985/2012 .....	186
3.	<b>ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO</b> .....	193
3.1	<b>SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA</b> .....	195
4.	<b>ALTRE NOTIZIE</b> .....	197
4.1	<b>MODIFICHE STATUTARIE</b> .....	197
	Aumento di capitale sociale di Assimoco S.p.A. Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede in Segrate (MI) .....	199

<b>4.2</b>	<b>TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO</b>	<b>199</b>
	Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della società UNIQA Sachversicherung AG alla società UNIQA Österreich Versicherungen AG (già UNIQA Personenversicherung AG), entrambe con sede in Austria.....	199
	Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della società HDI-Gerling Firmen und Privat Versicherung AG alla società HDI Versicherung AG (già HDI Direkt Versicherung AG), entrambe con sede in Germania.....	199
	Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, da The Procter & Gamble International Insurance Company Limited, con sede legale in Irlanda, a Principle Försäkrings AB, con sede legale in Svezia.....	200
	Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi i contratti in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, da Alico Life International Limited a MetLife Europe Limited, entrambe con sede legale in Irlanda. ..	200
	Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della società Zurich Specialtes London Limited, con sede legale nel Regno Unito, alla Swiss Re International SE, con sede legale in Lussemburgo.....	201
	Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della società COFACE Austria Kreditversicherung AG, con sede in Austria, alla società COFACE-Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur S.A. (in breve COFACE S.A.), con sede in Francia.....	201
<b>4.3</b>	<b>TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA</b>	<b>202</b>
	Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse.....	202





1. ATTIVITÀ  
PROVVEDIMENTALE  
ISVAP

---



## **1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE**

Provvedimento n. 3020 dell' 8 novembre 2012

**Modifiche ed integrazioni al regolamento n. 20 del 26 marzo 2008 concernente le disposizioni in materia di controlli interni, gestione dei rischi, *compliance* ed esternalizzazione delle attività delle imprese di assicurazione, ai sensi degli articoli 87 e 191, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private**

### **L'ISVAP**

**VISTA** la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni recante il Codice delle Assicurazioni Private;

**VISTO** il regolamento ISVAP del 26 marzo 2008, n. 20 e in particolare gli artt. 5 e 28;

**VISTO** il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare l'art. 13 comma 28;

**CONSIDERATA** l'opportunità di modificare gli articoli 5 e 28 del regolamento ISVAP del 26 marzo 2008, n. 20;

### **ADOTTA IL SEGUENTE**

#### **PROVVEDIMENTO**

##### **Art. 1**

***(Modifiche all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008)***

1. L'articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008 è modificato come segue:
  - a) alla lettera c) del comma 2, dopo la parola "delegati", è aggiunto il seguente periodo:  
"con conseguente possibilità di prevedere adeguati piani di emergenza (cd "contingency arrangements") qualora decida di avocare a se i poteri delegati";
  - b) dopo la previsione di cui alla lettera i) del comma 2, sono aggiunte le seguenti lettere: "j) *assicura un aggiornamento professionale continuo, esteso anche ai componenti dell'organo stesso, predisponendo, altresì, piani di formazione adeguati ad assicurare il bagaglio di competenze tecniche necessario per svolgere con consapevolezza il proprio ruolo nel rispetto della natura, dimensione e*

*complessità dei compiti assegnati e preservare le proprie conoscenze nel tempo;*  
*k) effettua, almeno una volta l'anno, una valutazione sulla dimensione, sulla composizione e sul funzionamento dell'organo amministrativo nel suo complesso, nonché dei suoi comitati, esprimendo orientamenti sulle figure professionali la cui presenza nell'organo amministrativo sia ritenuta opportuna e proponendo eventuali azioni correttive*

- c) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi: “3 L'organo amministrativo assicura che la relazione sul sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi illustri in modo adeguato la struttura organizzativa dell'impresa e rappresenta le ragioni che rendono tale struttura idonea ad assicurare la completezza, la funzionalità ed efficacia del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi. 4. *L'organo amministrativo informa senza indugio l'Autorità di Vigilanza qualora vengano apportate significative modifiche alla struttura organizzativa dell'impresa illustrando le cause interne o esterne che hanno reso necessari tali interventi*”.

## **Art.2**

### **(Modifiche all'articolo 28 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008)**

1. La lettera a) dell'articolo 28, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, dopo la parola “adottate.”, è integrato con la seguente parte:

*“Tale relazione dovrà altresì contenere informazioni sulla struttura organizzativa dell'impresa, di cui all'art. 5, comma 3, con particolare riguardo a:*

- *composizione e nomina dell'Organo amministrativo e dei comitati interni all'organo amministrativo medesimo (procedure di nomina, amministratori esecutivi e non esecutivi, amministratori indipendenti e processi di valutazione del requisito di indipendenza, numero degli incarichi di ciascun amministratore in altre società, requisiti di professionalità e specifiche competenze professionali di ciascun amministratore);*
- *ruolo dell'Organo amministrativo e dei comitati interni all'organo amministrativo medesimo (compiti e responsabilità, modalità di svolgimento dei lavori, numero delle riunioni, grado di partecipazione alle riunioni, attività svolta per l'assolvimento dei compiti assegnati dal presente regolamento, soprattutto in materia di definizione delle strategie e loro revisione periodica);*
- *modalità di svolgimento del processo di autovalutazione dell'organo amministrativo ed eventuali misure correttive assunte per il miglioramento, anche tenuto conto del livello di professionalità degli amministratori rispetto all'operatività e al profilo di rischio dell'impresa;*
- *deleghe conferite dall'Organo amministrativo, con indicazione delle modalità di controllo sui poteri delegati (linee di reporting);*
- *criteri seguiti per la definizione della politica di remunerazione, con illustrazione dell'informativa che l'organo amministrativo è tenuto a fornire all'Assemblea ai sensi dell'art. 24 del Regolamento Isvap n. 39/2011;*
- *misure intraprese per monitorare gli interessi degli amministratori nelle operazioni della società sulle quali è chiamato a decidere, le operazioni con parti correlate ed in generale i conflitti di interesse;*
- *rappresentazione della struttura riferita non solo al gruppo assicurativo ma anche a tutti i soggetti richiamati, come controparti di operazioni infragruppo, dall'art. 5 del Regolamento Isvap n. 25 del 27 maggio 2008, degli assetti proprietari e rapporti con gli azionisti.*

**Art. 3**

***(Pubblicazione)***

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

**Art.4**

***(Entrata in vigore)***

1. Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Commissario Straordinario  
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 3025 del 30 novembre 2012

**Fissazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2013 ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell'art. 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.**

### **L'ISVAP**

**VISTA** la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

**VISTO** il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle Assicurazioni Private, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

**VISTO** in particolare l'articolo 335, comma 2, del citato decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, il quale prevede che il contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione, dovuto dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, nonché dalle sedi secondarie di imprese di assicurazione e riassicurazione extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica è commisurato ad un importo non superiore al due per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte ed al netto di un'aliquota per oneri di gestione calcolata dall'ISVAP mediante apposita elaborazione dei dati risultanti dai bilanci dell'esercizio precedente;

**VISTO** il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ed, in particolare, l'art. 13, comma 28;

**VISTO** il regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;

**RILEVATO** che dalle elaborazioni relative ai bilanci dell'esercizio 2011 delle imprese di assicurazione risulta che nei rami danni e vita l'incidenza degli oneri di gestione sui premi del lavoro diretto è stata pari al 4,7%;

### **Dispone**

Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione di cui all'articolo 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.

209, per l'esercizio 2013 l'aliquota per gli oneri di gestione da dedurre dai premi incassati è fissata nella misura del 4,7% dei predetti premi.

Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e reso disponibile sul sito internet dell'Autorità.

Il Commissario Straordinario  
(Giancarlo Giannini)





## **1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE**

Provvedimento n. 3023 del 19 novembre 2012

**Autorizzazione a Bipiemme Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 3. Corpi di veicoli terrestri e 10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'art. 2, comma 3, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.**

### **L'ISVAP**

**VISTA** la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private, e le successive disposizioni modificative e integrative;

**VISTO** il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ed, in particolare, l'articolo 13, comma 28;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008 recante le procedure di accesso all'attività assicurativa e l'albo delle imprese di assicurazione;

**VISTI** i Provvedimenti ISVAP n. 2860 del 22 dicembre 2010 e n. 2964 del 22 febbraio 2012 con i quali Bipiemme Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano, Via del Lauro n. 1, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 1. Infortuni, 2. Malattia, 8. Incendio ed elementi naturali, 9. Altri danni ai beni, 13. Responsabilità civile generale, 16. Perdite pecuniarie di vario genere, 17. Tutela legale e 18. Assistenza, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTA** l'istanza ricevuta in data 28 giugno 2012 con la quale Bipiemme Assicurazioni S.p.A. ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 3. Corpi di veicoli terrestri e 10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTA** la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 15 novembre 2012;

**CONSIDERATO** che il programma di attività e la relazione tecnica presentati da Bipiemme Assicurazioni S.p.A., soddisfano le condizioni di accesso indicate nell'articolo 15 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**Dispone**

Bipiemme Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano, Via del Lauro n. 1, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 3. Corpi di veicoli terrestri e 10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'Autorità.

Il Commissario Straordinario  
(Giancarlo Giannini)

### **1.3 PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL'ART. 79 DEL D.LGS 7 SETTEMBRE 2005, N. 209**

#### **Autorizzazione ad Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere una partecipazione di controllo nel capitale sociale di Insurance Public Joint Stock Company Region.**

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – in data 7 novembre 2012 ha autorizzato, ai sensi dell'art. 79 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 26 del 4 agosto 2008, Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere, per il tramite della controllata CZI Holding N.V., una partecipazione di controllo nel capitale sociale di Insurance Public Joint Stock Company Region.

\* \* \* \* \*

#### **Autorizzazione ad Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere una partecipazione di controllo nel capitale sociale di Solitaire Real Estate a.s..**

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – in data 7 novembre 2012 ha autorizzato, ai sensi dell'art. 79 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 26 del 4 agosto 2008, Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere, per il tramite della controllata ČP INVEST Realitní uzavřený investiční fond a.s., una partecipazione di controllo nel capitale sociale di Solitaire Real Estate a.s..

\* \* \* \* \*



## 2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

---



## 2.1 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE

### ORDINANZA N. 4328/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012

Destinatario	Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria	
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

### ORDINANZA N. 4329/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria	
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

### ORDINANZA N. 4330/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012

Destinatario	Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria	
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

### ORDINANZA N. 4333/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria	
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4334/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 4335/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con sede in Malta.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 4336/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con sede in Malta.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 4337/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con sede in Malta.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).



**ORDINANZA N. 4338/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario            European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con sede in Malta.  
Violazione              art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma                    art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione      euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 4339/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario            European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con sede in Malta.  
Violazione              art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma                    art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione      euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 4340/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario            European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con sede in Malta.  
Violazione              art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma                    art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione      euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 4341/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario            Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.  
Violazione              art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma                    art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione      euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 4342/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 30.000,00 (trentamila/00).

**ORDINANZA N. 4343/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Tua Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4344/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Tua Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4345/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 4346/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Liburdi Biagio, presso la residenza in Arce (FR).  
Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.  
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 10.000,00 (diecimila/00).

**ORDINANZA N. 4347/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4348/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 4349/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 2.700,00 (duemilasettecento/00).

### **ORDINANZA N. 4350/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 40.000,00 (quarantamila/00).

### **ORDINANZA N. 4351/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

### **ORDINANZA N. 4352/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

### **ORDINANZA N. 4353/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Italiana Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 4354/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.  
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4355/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4356/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 4357/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.  
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

### **ORDINANZA N. 4358/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

### **ORDINANZA N. 4359/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 27.200,00 (ventisettemiladuecento/00).

### **ORDINANZA N. 4360/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., con sede in Bologna.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

### **ORDINANZA N. 4361/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 4362/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosettanta/00).

**ORDINANZA N. 4363/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 4364/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 4365/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 4366/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 53.333,33 (cinquantatremilatrecentotrentatre/33).

**ORDINANZA N. 4367/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacentotto/00).

**ORDINANZA N. 4368/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacentotto/00).

**ORDINANZA N. 4369/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con sede in Malta.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).



**ORDINANZA N. 4370/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario            European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con sede in Malta.  
Violazione              artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma                    art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione      euro 20.000,00 (ventimila/00).

**ORDINANZA N. 4371/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario            European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con sede in Malta.  
Violazione              art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma                    art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione      euro 20.000,00 (ventimila/00).

**ORDINANZA N. 4372/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario            European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con sede in Malta.  
Violazione              art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma                    art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione      euro 20.000,00 (ventimila/00).

**ORDINANZA N. 4373/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario            European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con sede in Malta.  
Violazione              art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma                    art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione      euro 20.000,00 (ventimila/00).

**ORDINANZA N. 4374/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con sede in Malta.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 20.000,00 (ventimila/00).

**ORDINANZA N. 4375/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con sede in Malta.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 4376/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 2.700,00 (duemilasettecento/00).

**ORDINANZA N. 4377/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

### **ORDINANZA N. 4378/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario            Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione             artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
  
Norma                    art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione      euro 14.000,00 (quattordicimila/00).

### **ORDINANZA N. 4379/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario            Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione             art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
  
Norma                    art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione      euro 4.725,00 (quattromilasettecentoventicinque/00).

### **ORDINANZA N. 4380/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario            European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con sede in Malta.  
Violazione             art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
  
Norma                    art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione      euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

### **ORDINANZA N. 4381/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario            European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con sede in Malta.  
Violazione             art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
  
Norma                    art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione      euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 4382/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 4383/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacentocento/00).

**ORDINANZA N. 4384/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 40.000,00 (quarantamila/00).

**ORDINANZA N. 4385/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.  
Norma art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 4386/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 4387/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 30.000,00 (trentamila/00).

**ORDINANZA N. 4388/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4389/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con sede in Malta.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 4390/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con sede in Malta.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 4391/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con sede in Malta.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 4392/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con sede in Malta.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 4393/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con sede in Malta.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 4394/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 27.200,00 (ventisettemiladuecento/00).

**ORDINANZA N. 4395/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 4396/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacentocento/00).

**ORDINANZA N. 4397/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Assimoco S.p.A. Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni - Movimento Cooperativo, con sede in Segrate (MI).  
Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 20.000,00 (ventimila/00).

**ORDINANZA N. 4398/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario           Assimoco S.p.A. Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni - Movimento Cooperativo, con sede in Segrate (MI).  
Violazione             artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma                   art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione     euro 20.000,00 (ventimila/00).

**ORDINANZA N. 4399/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario           Zuritel S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione             artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma                   art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione     euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 4400/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario           Fondiarìa-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione             art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma                   art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione     euro 60.000,00 (sessantamila/00).

**ORDINANZA N. 4401/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario           Systema Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione             artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma                   art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione     euro 600,00 (seicento/00).



**ORDINANZA N. 4402/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

**ORDINANZA N. 4403/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 4404/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 4405/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

### **ORDINANZA N. 4406/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

### **ORDINANZA N. 4407/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

### **ORDINANZA N. 4408/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Carige Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 2.700,00 (duemilasettecento/00).

### **ORDINANZA N. 4409/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 4410/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 4411/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

**ORDINANZA N. 4412/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 40.000,00 (quarantamila/00).

**ORDINANZA N. 4413/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 2.100,00 (duemilacento/00).

### **ORDINANZA N. 4414/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

### **ORDINANZA N. 4415/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.  
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

### **ORDINANZA N. 4416/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

### **ORDINANZA N. 4417/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 4418/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.  
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 4419/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4420/12 DEL 5 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4421/12 DEL 6 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

### **ORDINANZA N. 4422/12 DEL 6 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).

### **ORDINANZA N. 4423/12 DEL 6 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 28.000,00 (ventottomila/00).

### **ORDINANZA N. 4424/12 DEL 6 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Carige Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

### **ORDINANZA N. 4425/12 DEL 6 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Genertel S.p.A., con sede in Trieste.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

**ORDINANZA N. 4426/12 DEL 6 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 60.000,00 (sessantamila/00).

**ORDINANZA N. 4427/12 DEL 6 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

**ORDINANZA N. 4428/12 DEL 6 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 4429/12 DEL 6 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 9.450,00 (novemilaquattrocentocinquanta/00).

### **ORDINANZA N. 4430/12 DEL 6 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

### **ORDINANZA N. 4431/12 DEL 6 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosettanta/00).

### **ORDINANZA N. 4432/12 DEL 6 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

### **ORDINANZA N. 4433/12 DEL 6 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).



**ORDINANZA N. 4434/12 DEL 6 NOVEMBRE 2012**

Destinatario            Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione                art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma                      art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione        euro 700,00 (settecento/00).

**ORDINANZA N. 4435/12 DEL 6 NOVEMBRE 2012**

Destinatario            Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione                artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma                      art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione        euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 4436/12 DEL 6 NOVEMBRE 2012**

Destinatario            Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione                artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.  
Norma                      art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione        euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 4437/12 DEL 6 NOVEMBRE 2012**

Destinatario            Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione                art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma                      art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione        euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

**ORDINANZA N. 4438/12 DEL 6 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 4439/12 DEL 6 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 4440/12 DEL 6 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Carige Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

**ORDINANZA N. 4442/12 DEL 7 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 4443/12 DEL 7 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 4444/12 DEL 7 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Aviva Italia S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 700,00 (settecento/00).

**ORDINANZA N. 4445/12 DEL 7 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Aviva Italia S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 4446/12 DEL 7 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

### **ORDINANZA N. 4447/12 DEL 7 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

### **ORDINANZA N. 4448/12 DEL 7 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

### **ORDINANZA N. 4449/12 DEL 7 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 2.100,00 (duemilacento/00).

### **ORDINANZA N. 4450/12 DEL 7 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.  
Norma art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 4451/12 DEL 7 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 2.100,00 (duemilacento/00).

**ORDINANZA N. 4452/12 DEL 7 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 6 del d.m. 191/2008 - mancanza di valida comunicazione scritta di rifiuto, entro il termine di 15 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.  
Norma art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 4453/12 DEL 7 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 4454/12 DEL 7 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

### **ORDINANZA N. 4455/12 DEL 7 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 2.700,00 (duemilasettecento/00).

### **ORDINANZA N. 4456/12 DEL 7 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

### **ORDINANZA N. 4457/12 DEL 7 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Alleanza Toro S.p.A.  
(già Augusta Assicurazioni S.p.A.), con sede in Torino.  
Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

### **ORDINANZA N. 4458/12 DEL 7 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 53.333,33 (cinquantatremilatrecentotrentatre/33).

### **ORDINANZA N. 4459/12 DEL 7 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).

### **ORDINANZA N. 4460/12 DEL 7 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Aviva Italia S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 53.333,33 (cinquantatremilatrecentotrentatre/33).

### **ORDINANZA N. 4461/12 DEL 7 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

### **ORDINANZA N. 4462/12 DEL 7 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 4463/12 DEL 7 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 40.000,00 (quarantamila/00).

**ORDINANZA N. 4464/12 DEL 7 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Carige Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 2.700,00 (duemilasettecento/00).

**ORDINANZA N. 4465/12 DEL 7 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Carige Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 4466/12 DEL 7 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Axa Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).



**ORDINANZA N. 4468/12 DEL 7 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 4469/12 DEL 7 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Sun Insurance Office Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Genova.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 14.000,00 (quattordicimila/00).

**ORDINANZA N. 4470/12 DEL 7 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 4471/12 DEL 7 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4472/12 DEL 7 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4473/12 DEL 7 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 300,00 (trecento/00).

**ORDINANZA N. 4474/12 DEL 7 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Zuritel S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 40.000,00 (quarantamila/00).

**ORDINANZA N. 4475/12 DEL 7 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4476/12 DEL 7 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 4477/12 DEL 7 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4478/12 DEL 7 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Zuritel S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.  
Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 19.490,57 (diciannovemilaquattrocentonovanta/57).

**ORDINANZA N. 4479/12 DEL 7 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

### **ORDINANZA N. 4480/12 DEL 7 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 28.000,00 (ventottomila/00).

### **ORDINANZA N. 4481/12 DEL 7 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 40.000,00 (quarantamila/00).

### **ORDINANZA N. 4482/12 DEL 7 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Italiana Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

### **ORDINANZA N. 4483/12 DEL 7 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacenti/00).

**ORDINANZA N. 4484/12 DEL 7 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 4485/12 DEL 7 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacentocento/00).

**ORDINANZA N. 4486/12 DEL 7 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacentocento/00).

**ORDINANZA N. 4487/12 DEL 7 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

### **ORDINANZA N. 4488/12 DEL 7 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Aviva Italia S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

### **ORDINANZA N. 4489/12 DEL 7 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

### **ORDINANZA N. 4490/12 DEL 7 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

### **ORDINANZA N. 4491/12 DEL 7 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

**ORDINANZA N. 4492/12 DEL 7 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 53.333,33 (cinquantatremilatrecentotrentatre/33).

**ORDINANZA N. 4493/12 DEL 7 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 27.200,00 (ventisettemiladuecento/00).

**ORDINANZA N. 4494/12 DEL 7 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 4495/12 DEL 7 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 40.000,00 (quarantamila/00).

### **ORDINANZA N. 4496/12 DEL 7 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.  
Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

### **ORDINANZA N. 4497/12 DEL 7 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

### **ORDINANZA N. 4499/12 DEL 7 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

### **ORDINANZA N. 4500/12 DEL 7 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).



**ORDINANZA N. 4501/12 DEL 7 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

**ORDINANZA N. 4502/12 DEL 7 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 4503/12 DEL 7 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.  
Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 4504/12 DEL 7 NOVEMBRE 2012**

Destinatario European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con sede in Malta.  
Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.  
Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

**ORDINANZA N. 4505/12 DEL 7 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 4506/12 DEL 7 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Assimoco S.p.A. Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni - Movimento Cooperativo, con sede in Segrate (MI).  
Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la corresponsione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4507/12 DEL 7 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 4508/12 DEL 7 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.  
Norma art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00).

### **ORDINANZA N. 4509/12 DEL 7 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 900,00 (novecento/00).

### **ORDINANZA N. 4510/12 DEL 7 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Ubi Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

### **ORDINANZA N. 4511/12 DEL 7 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.  
Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.  
Norma art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00).

### **ORDINANZA N. 4512/12 DEL 7 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

**ORDINANZA N. 4513/12 DEL 7 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4514/12 DEL 7 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 4515/12 DELL'8 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 9.450,00 (novemilaquattrocentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 4516/12 DELL'8 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Credemassicurazioni S.p.A., con sede in Reggio Emilia.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4517/12 DELL'8 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 4518/12 DELL'8 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4519/12 DELL'8 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 4520/12 DELL'8 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Adamo Raffaele, presso la residenza in Ladispoli (RM) e con domicilio eletto presso lo Studio Legale Pirrone in Roma.  
Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP n. 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie:  
- mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale;  
- mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 4 occasioni.  
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 18.000,00 (diciottomila/00).

### **ORDINANZA N. 4521/12 DELL'8 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 2.100,00 (duemilacento/00).

### **ORDINANZA N. 4522/12 DELL'8 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

### **ORDINANZA N. 4523/12 DELL'8 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

### **ORDINANZA N. 4524/12 DELL'8 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

**ORDINANZA N. 4525/12 DELL'8 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 40.000,00 (quarantamila/00).

**ORDINANZA N. 4526/12 DELL'8 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 4527/12 DELL'8 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 4528/12 DELL'8 NOVEMBRE 2012**

Destinatario U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano.  
Violazione art. 125, comma 5 bis, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 317, comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 2.000,00 (duemila/00).

### **ORDINANZA N. 4529/12 DELL'8 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

### **ORDINANZA N. 4530/12 DELL'8 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 9.450,00 (novemilaquattrocentocinquanta/00).

### **ORDINANZA N. 4531/12 DELL'8 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

### **ORDINANZA N. 4532/12 DELL'8 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).



**ORDINANZA N. 4533/12 DELL'8 NOVEMBRE 2012**

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4534/12 DELL'8 NOVEMBRE 2012**

Destinatario	European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con sede in Malta.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 4535/12 DELL'8 NOVEMBRE 2012**

Destinatario	European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con sede in Malta.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 4536/12 DELL'8 NOVEMBRE 2012**

Destinatario	Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 4537/12 DELL'8 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 700,00 (settecento/00).

**ORDINANZA N. 4538/12 DELL'8 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

**ORDINANZA N. 4539/12 DELL'8 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Aviva Italia S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 4540/12 DELL'8 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.725,00 (quattromilasettecentoventicinque/00).

### **ORDINANZA N. 4541/12 DELL'8 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

### **ORDINANZA N. 4542/12 DELL'8 NOVEMBRE 2012**

Destinatario European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con sede in Malta.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

### **ORDINANZA N. 4543/12 DELL'8 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

### **ORDINANZA N. 4544/12 DELL'8 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Assicurazioni Badim di Basilone Antonino & Co. s.a.s., presso lo studio dell'avv. Palmieri Ornella in Benevento e presso la residenza del sig. Basilone Antonino, in qualità di socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore, in Colle Sannita (BN).  
Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP n. 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie:  
- mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale;  
- mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati.  
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 11.000,00 (undicimila/00).

**ORDINANZA N. 4545/12 DELL'8 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 40.000,00 (quarantamila/00).

**ORDINANZA N. 4546/12 DELL'8 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 4547/12 DELL'8 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 900,00 (novecento/00).

**ORDINANZA N. 4548/12 DELL'8 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 5.040,00 (cinquemilaquaranta/00).

**ORDINANZA N. 4549/12 DELL'8 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 13.600,00 (tredicimilaseicento/00).

**ORDINANZA N. 4550/12 DELL'8 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 4551/12 DELL'8 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 4552/12 DELL'8 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

### **ORDINANZA N. 4553/12 DELL'8 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 900,00 (novecento/00).

### **ORDINANZA N. 4554/12 DELL'8 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Ala Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

### **ORDINANZA N. 4555/12 DELL'8 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

### **ORDINANZA N. 4556/12 DELL'8 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.  
Norma art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 4557/12 DELL'8 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 4558/12 DELL'8 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.  
Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4559/12 DELL'8 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 40.000,00 (quarantamila/00).

**ORDINANZA N. 4560/12 DELL'8 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Admiral Insurance Company Ltd, in persona del rappresentante per la gestione dei sinistri per l'Italia EUI Ltd, presso il domicilio in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

### **ORDINANZA N. 4561/12 DELL'8 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Aviva Italia S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

### **ORDINANZA N. 4562/12 DELL'8 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Carige Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

### **ORDINANZA N. 4563/12 DELL'8 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Carige Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

### **ORDINANZA N. 4564/12 DELL'8 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).



**ORDINANZA N. 4565/12 DELL'8 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4566/12 DELL'8 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Zuritel S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 4567/12 DELL'8 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4568/12 DELL'8 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 30.000,00 (trentamila/00).

**ORDINANZA N. 4569/12 DELL'8 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 4570/12 DELL'8 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Italiana Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4571/12 DELL'8 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

**ORDINANZA N. 4572/12 DEL 13 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4573/12 DEL 13 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Aviva Italia S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 4574/12 DEL 13 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Aviva Italia S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacentocento/00).

**ORDINANZA N. 4575/12 DEL 13 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Carige Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

**ORDINANZA N. 4576/12 DEL 13 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.  
Norma art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 4577/12 DEL 13 NOVEMBRE 2012**

Destinatario           Assimoco S.p.A. Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni - Movimento Cooperativo, con sede in Segrate (MI).  
Violazione             artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la corresponsione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma                  art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione     euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4578/12 DEL 13 NOVEMBRE 2012**

Destinatario           Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino.  
Violazione             artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma                  art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione     euro 300,00 (trecento/00).

**ORDINANZA N. 4579/12 DEL 13 NOVEMBRE 2012**

Destinatario           Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino.  
Violazione             artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma                  art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione     euro 300,00 (trecento/00).

**ORDINANZA N. 4580/12 DEL 13 NOVEMBRE 2012**

Destinatario           Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino.  
Violazione             artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma                  art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione     euro 300,00 (trecento/00).

### **ORDINANZA N. 4581/12 DEL 13 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 20.000,00 (ventimila/00).

### **ORDINANZA N. 4582/12 DEL 13 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacenti/00).

### **ORDINANZA N. 4583/12 DEL 13 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino.  
Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 300,00 (trecento/00).

### **ORDINANZA N. 4584/12 DEL 13 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 4585/12 DEL 13 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

**ORDINANZA N. 4586/12 DEL 13 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 4587/12 DEL 13 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 4588/12 DEL 13 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4589/12 DEL 13 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 4591/12 DEL 13 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 60.000,00 (sessantamila/00).

**ORDINANZA N. 4592/12 DEL 13 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 4593/12 DEL 13 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4594/12 DEL 13 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 4595/12 DEL 13 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 4596/12 DEL 13 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Zuritel S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 4597/12 DEL 13 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).



**ORDINANZA N. 4598/12 DEL 13 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosestanta/00).

**ORDINANZA N. 4599/12 DEL 13 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosestanta/00).

**ORDINANZA N. 4601/12 DEL 13 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4603/12 DEL 13 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

**ORDINANZA N. 4604/12 DEL 13 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacent0/00).

**ORDINANZA N. 4605/12 DEL 13 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Sun Insurance Office Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Genova.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 5.670,00 (cinquemilaseicent0/00).

**ORDINANZA N. 4606/12 DEL 13 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacent0/00).

**ORDINANZA N. 4607/12 DEL 13 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocent0/00).

**ORDINANZA N. 4608/12 DEL 13 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 4610/12 DEL 14 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Assimoco S.p.A. Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni - Movimento Cooperativo, con sede in Segrate (MI).  
Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 6 del d.m. 191/2008 - mancanza di valida comunicazione scritta di rifiuto, entro il termine di 15 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.  
Norma art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 4611/12 DEL 14 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 6 del d.m. 191/2008 - mancanza di valida comunicazione scritta di rifiuto, entro il termine di 15 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.  
Norma art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 4612/12 DEL 14 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

### **ORDINANZA N. 4613/12 DEL 14 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

### **ORDINANZA N. 4614/12 DEL 14 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

### **ORDINANZA N. 4615/12 DEL 14 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 700,00 (settecento/00).

### **ORDINANZA N. 4616/12 DEL 14 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

**ORDINANZA N. 4617/12 DEL 14 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4618/12 DEL 14 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

**ORDINANZA N. 4619/12 DEL 14 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 4620/12 DEL 14 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

### **ORDINANZA N. 4621/12 DEL 14 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

### **ORDINANZA N. 4623/12 DEL 14 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

### **ORDINANZA N. 4624/12 DEL 14 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

### **ORDINANZA N. 4625/12 DEL 14 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 40.000,00 (quarantamila/00).

### **ORDINANZA N. 4626/12 DEL 14 NOVEMBRE 2012**

Destinatario           Assimoco S.p.A. Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni - Movimento Cooperativo, con sede in Segrate (MI).  
Violazione             artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la corresponsione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma                   art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione     euro 600,00 (seicento/00).

### **ORDINANZA N. 4627/12 DEL 14 NOVEMBRE 2012**

Destinatario           Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.  
Violazione             artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma                   art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione     euro 53.333,33 (cinquantatremilatrecentotrentatre/33).

### **ORDINANZA N. 4629/12 DEL 14 NOVEMBRE 2012**

Destinatario           Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione             artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma                   art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione     euro 600,00 (seicento/00).

### **ORDINANZA N. 4630/12 DEL 14 NOVEMBRE 2012**

Destinatario           Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.  
Violazione             art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma                   art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione     euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

### **ORDINANZA N. 4631/12 DEL 14 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacent0/00).

### **ORDINANZA N. 4632/12 DEL 14 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

### **ORDINANZA N. 4633/12 DEL 14 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

### **ORDINANZA N. 4634/12 DEL 14 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).



**ORDINANZA N. 4635/12 DEL 14 NOVEMBRE 2012**

Destinatario            Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione             art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma                    art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione      euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 4636/12 DEL 14 NOVEMBRE 2012**

Destinatario            Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione             art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma                    art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione      euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 4637/12 DEL 14 NOVEMBRE 2012**

Destinatario            Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione             art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma                    art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione      euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 4638/12 DEL 14 NOVEMBRE 2012**

Destinatario            Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione             artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma                    art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione      euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

**ORDINANZA N. 4639/12 DEL 14 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 4640/12 DEL 14 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 4644/12 DEL 14 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Axa Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.  
Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 4645/12 DEL 14 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 4646/12 DEL 14 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Assicuratrice Milanese S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni, con sede in San Cesario sul Panaro (MO).  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 4647/12 DEL 14 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

**ORDINANZA N. 4649/12 DEL 14 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 14.000,00 (quattordicimila/00).

**ORDINANZA N. 4650/12 DEL 14 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 4651/12 DEL 14 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Carige Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 4652/12 DEL 14 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Carige Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 4653/12 DEL 14 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 4654/12 DEL 14 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., con sede in Bologna.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4655/12 DEL 14 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 4656/12 DEL 14 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 4657/12 DEL 14 NOVEMBRE 2012**

Destinatario HDI Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4658/12 DEL 14 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

### **ORDINANZA N. 4659/12 DEL 14 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

### **ORDINANZA N. 4660/12 DEL 14 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

### **ORDINANZA N. 4661/12 DEL 14 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

### **ORDINANZA N. 4662/12 DEL 14 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

### **ORDINANZA N. 4663/12 DEL 14 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

### **ORDINANZA N. 4664/12 DEL 14 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Aviva Italia S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

### **ORDINANZA N. 4665/12 DEL 14 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacenti/00).

### **ORDINANZA N. 4666/12 DEL 14 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.  
Violazione art. 132, comma 1, del d.lgs. 209/2005 - elusione dell'obbligo legale a contrarre rispetto ad alcune categorie di assicurati e per determinate zone territoriali.  
In particolare:  
- settore I, profilo 1 (diciottenne di sesso maschile, assicurato per la prima volta, Bonus Malus, massimale minimo di legge, automobile 1300 cc, benzina in classe di ingresso) - premi di tariffa previsti:  
Bologna 4.094 euro, Firenze 4.043 euro, Roma 3.810 euro, Bari 3.894 euro, Napoli 5.535 euro, Palermo 3.856 euro, Ancona 3.843 euro, Reggio Calabria 4.577 euro;  
- settore V, profilo 3 (diciottenne di sesso maschile, assicurato per la prima volta, Bonus Malus, massimale minimo di legge, ciclomotore 50 cc, in classe di ingresso) - premi di tariffa previsti:  
Bari 1.768 euro, Napoli 2.661 euro, Palermo 1.494 euro, Reggio Calabria 1.661 euro, Roma 1.486 euro;  
- settore V, profilo 4 (diciottenne di sesso maschile, assicurato per la prima volta, Bonus Malus, massimale minimo di legge, motociclo 250 cc, in classe di ingresso) - premi di tariffa previsti:  
Bari 1.594 euro, Napoli 2.152 euro, Reggio Calabria 1.405 euro.  
Norma art. 314, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 2.000.000,00 (duemilioni/00).

### **ORDINANZA N. 4667/12 DEL 21 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 2.100,00 (duemilacento/00).

### **ORDINANZA N. 4668/12 DEL 21 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

### **ORDINANZA N. 4669/12 DEL 21 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Faro - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Sp.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Roma.  
Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.  
Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00).

### **ORDINANZA N. 4670/12 DEL 21 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).



**ORDINANZA N. 4671/12 DEL 21 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.  
Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 40.000,00 (quarantamila/00).

**ORDINANZA N. 4672/12 DEL 21 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4673/12 DEL 21 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4674/12 DEL 21 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 4675/12 DEL 21 NOVEMBRE 2012**

Destinatario European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con sede in Malta.  
Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 4676/12 DEL 21 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Tua Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4677/12 DEL 21 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 4679/12 DEL 21 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

**ORDINANZA N. 4680/12 DEL 21 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 4683/12 DEL 21 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 4684/12 DEL 21 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 4685/12 DEL 21 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 14.000,00 (quattordicimila/00).

### **ORDINANZA N. 4686/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosettanta/00).

### **ORDINANZA N. 4687/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Assimoco S.p.A. Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni - Movimento Cooperativo, con sede in Segrate (MI).  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 20.000,00 (ventimila/00).

### **ORDINANZA N. 4688/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacenti/00).

### **ORDINANZA N. 4689/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Bertonelli Simona, presso la residenza in Forte dei Marmi (LU).  
Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.  
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.000,00 (mille/00).

**ORDINANZA N. 4690/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Lovascio Paolo, presso la residenza in Ancona.  
Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006, degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005, 49, 52 e 57 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP n. 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie:  
- mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale;  
- mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale in n. 52 occasioni e degli obblighi di conservazione della documentazione contrattuale in n. 19 occasioni;  
- mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 18 occasioni.  
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 90.000,00 (novantamila/00).

**ORDINANZA N. 4692/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 4694/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Chirico e Cappadona S. Arena C. s.n.c., con sede in Messina, in persona del legale rappresentante, sig. Cappadona Salvatore, presso la residenza in Messina.  
Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006, degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 52 del regolamento ISVAP n. 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie:  
- mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale;  
- mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 48 occasioni  
- mancato rispetto degli obblighi di conservazione della documentazione contrattuale in n. 6 occasioni.  
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 75.111,09 (settantacinquemilacentoundici/09).

### **ORDINANZA N. 4695/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacentotrenta/00).

### **ORDINANZA N. 4696/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Aviva Italia S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

### **ORDINANZA N. 4699/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012**

Destinatario International Insurance Company of Hannover Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

### **ORDINANZA N. 4700/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012**

Destinatario International Insurance Company of Hannover Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 4701/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 4702/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 4705/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Gismondi Fulvio, in qualità di attuario incaricato per il ramo r.c. auto da Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, presso il domicilio in Roma.  
Violazione art. 34, commi 3 e 4, del d.lgs. 209/2005 - mancata verifica dei requisiti di significatività delle basi tecniche e della coerenza dei premi di tariffa r.c. auto con le basi tecniche per singole classi di tariffazione.  
Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 27.500,00 (ventisettemilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 4706/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Global s.a.s., con sede in Adrano (CT).  
Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.  
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 3.333,33 (tremilatrecentotrentatre/33).

**ORDINANZA N. 4707/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012**

Destinatario International Insurance Company of Hannover Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

**ORDINANZA N. 4708/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012**

Destinatario International Insurance Company of Hannover Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 27.200,00 (ventisettemiladuecento/00).

**ORDINANZA N. 4709/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Filomeno Cosimo, presso la residenza in Treviso.  
Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006, degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 57 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP n. 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie:  
- mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale;  
- mancato rispetto degli obblighi di conservazione della documentazione concernente l'attività svolta in n. 20 occasioni;  
- mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 13 occasioni.  
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 34.000,00 (trentaquattromila/00).



**ORDINANZA N. 4710/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012**

Destinatario NAF Negozio Assicurativo Finanziario s.a.s., in persona del socio accomandatario e rappresentante della società, sig.ra Calabrese Barbara, presso la residenza in Torino.

Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP n. 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie:  
- mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale;  
- mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 6 occasioni.

Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 14.000,00 (quattordicimila/00).

**ORDINANZA N. 4711/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Arca Assicurazioni S.p.A., con sede in Verona.

Violazione artt. 148, 149, 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 (accertamenti ispettivi presso l'Ufficio sinistri di Direzione) - mancato rispetto, per sinistri del ramo r.c. auto con 15 posizioni di danno, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato, per la relativa corresponsione ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettere a), b) e c), e comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 221.250,00 (duecentoventunomiladuecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 4712/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Cardinali Paolo, presso la residenza in Pontenure (PC).

Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP n. 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie:  
- mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale;  
- mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati.

Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 13.333,33 (tredicimilatrecentotrentatre/33).

### **ORDINANZA N. 4713/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.  
Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

### **ORDINANZA N. 4714/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Zuritel S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacentocinque/00).

### **ORDINANZA N. 4720/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Genertellife S.p.A., con sede in Mogliano Veneto (TV).  
Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.  
Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 12.720,13 (dodicimilasettecentoventi/13).

### **ORDINANZA N. 4721/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Italiana Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 2.700,00 (duemilasettecento/00).

**ORDINANZA N. 4722/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012**

Destinatario            Tua Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione              artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma                    art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione      euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4723/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012**

Destinatario            Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione              art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma                    art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione      euro 4.725,00 (quattromilasettecentoventicinque/00).

**ORDINANZA N. 4724/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012**

Destinatario            Axa Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione              art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma                    art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione      euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4725/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012**

Destinatario            Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione              artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma                    art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione      euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4727/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

**ORDINANZA N. 4729/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 4730/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 4731/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 900,00 (novecento/00).

### **ORDINANZA N. 4732/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

### **ORDINANZA N. 4733/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Zuritel S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosettanta/00).

### **ORDINANZA N. 4734/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Zuritel S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

### **ORDINANZA N. 4735/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 53.333,33 (cinquantatremilatrecentotrentatre/33).

### **ORDINANZA N. 4736/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

### **ORDINANZA N. 4737/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Dialogo Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

### **ORDINANZA N. 4738/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

### **ORDINANZA N. 4739/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

### **ORDINANZA N. 4740/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 30.000,00 (trentamila/00).

### **ORDINANZA N. 4741/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 35, comma 1, del regolamento ISVAP n. 35/2010 - mancato riscontro all'interessato, entro il termine di 20 giorni, con riguardo alla richiesta di informazione relativa ad un prodotto assicurativo danni.  
Norma art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.000,00 (quattromila/00).

### **ORDINANZA N. 4742/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

### **ORDINANZA N. 4743/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.  
Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.  
Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 25.927,68 (venticinquemilanovecentoventisette/68).

### **ORDINANZA N. 4744/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.  
Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.  
Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 16.452,83 (sedicimilaquattrocentocinquantadue/83).

### **ORDINANZA N. 4745/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

### **ORDINANZA N. 4746/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

### **ORDINANZA N. 4747/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Arca Assicurazioni S.p.A., con sede in Verona.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).



**ORDINANZA N. 4748/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012**

Destinatario            Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione             art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma                    art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione      euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 4749/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012**

Destinatario            Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione             artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma                    art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione      euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 4750/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012**

Destinatario            Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione             artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma                    art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione      euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 4751/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012**

Destinatario            Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione             artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma                    art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione      euro 4.725,00 (quattromilasettecentoventicinque/00).

**ORDINANZA N. 4752/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4753/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 20.000,00 (ventimila/00).

**ORDINANZA N. 4754/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012**

Destinatario European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con sede in Malta.  
Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 4755/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012**

Destinatario European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con sede in Malta.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 4756/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.  
Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.  
Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 16.716,98 (sedecimilasettecentosedici/98).

**ORDINANZA N. 4757/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.  
Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.  
Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 16.320,75 (sedecimilatrecentoventi/75).

**ORDINANZA N. 4758/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A. con sede in Bologna.  
Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.  
Norma art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 4759/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4760/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012**

Destinatario European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con sede in Malta.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 20.000,00 (ventimila/00).

**ORDINANZA N. 4761/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.  
Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.  
Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 13.820,76 (tredicimilaottocentoventi/76).

**ORDINANZA N. 4762/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.  
Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.  
Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 13.490,57 (tredicimilaquattrocentonovanta/57).

**ORDINANZA N. 4763/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 40.000,00 (quarantamila/00).

**ORDINANZA N. 4764/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacent0/00).

**ORDINANZA N. 4765/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacent0/00).

**ORDINANZA N. 4766/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4767/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Zuritel S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 20.000,00 (ventimila/00).

### **ORDINANZA N. 4768/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Zuritel S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

### **ORDINANZA N. 4769/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.  
Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.  
Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 13.490,57 (tredicimilaquattrocentonovanta/57).

### **ORDINANZA N. 4770/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.  
Norma art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00).

### **ORDINANZA N. 4771/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 4773/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 4774/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 4776/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.  
Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 6.666,67 (seimilaseicentosessantasei/67).

**ORDINANZA N. 4777/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.  
Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 6.666,67 (seimilaseicentosessantasei/67).

### **ORDINANZA N. 4779/12 DEL 23 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

### **ORDINANZA N. 4780/12 DEL 23 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 16, comma 1, del regolamento ISVAP n. 35/2010 - mancato riscontro all'interessato, entro il termine di 20 giorni, con riguardo alla richiesta di informazione relativa ad un prodotto assicurativo vita  
Norma art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 6.000,00 (seimila/00).

### **ORDINANZA N. 4783/12 DEL 23 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.  
Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.  
Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 24.773,58 (ventiquattromilasettecentosettantatre/58).

### **ORDINANZA N. 4784/12 DEL 23 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Assicuratrice Milanese S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni, con sede in San Cesario sul Panaro (MO).  
Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.  
Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 13.930,82 (tredicimilanovecentotrenta/82).



**ORDINANZA N. 4785/12 DEL 23 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Aviva Italia S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4786/12 DEL 23 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Carige Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

**ORDINANZA N. 4787/12 DEL 23 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Carige Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

**ORDINANZA N. 4788/12 DEL 23 NOVEMBRE 2012**

Destinatario European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con sede in Malta.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 20.000,00 (ventimila/00).

**ORDINANZA N. 4789/12 DEL 23 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4790/12 DEL 23 NOVEMBRE 2012**

Destinatario European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con sede in Malta.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 4791/12 DEL 23 NOVEMBRE 2012**

Destinatario European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con sede in Malta.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 4792/12 DEL 23 NOVEMBRE 2012**

Destinatario European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con sede in Malta.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 4793/12 DEL 23 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo.  
Norma art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 6.000,00 (seimila/00).

**ORDINANZA N. 4794/12 DEL 23 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo.  
Norma art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 7.162,26 (settemilacentosessantadue/26).

**ORDINANZA N. 4796/12 DEL 23 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 4797/12 DEL 29 NOVEMBRE 2012**

Destinatario International Insurance Company of Hannover Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.  
Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.  
Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

### **ORDINANZA N. 4798/12 DEL 29 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Allianz S.p.A., con sede in Trieste.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.725,00 (quattromilasettecentoventicinque/00).

### **ORDINANZA N. 4799/12 DEL 29 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

### **ORDINANZA N. 4800/12 DEL 29 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Alleanza Toro S.p.A.  
(già Augusta Assicurazioni S.p.A.), con sede in Torino.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

### **ORDINANZA N. 4801/12 DEL 29 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4802/12 DEL 29 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 4803/12 DEL 29 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacentocento/00).

**ORDINANZA N. 4804/12 DEL 29 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Chartis Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.  
Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.  
Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 15.000,00 (quindicimila/00).

**ORDINANZA N. 4805/12 DEL 29 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Genertel S.p.A., con sede in Trieste.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 4806/12 DEL 29 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4807/12 DEL 29 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 4808/12 DEL 29 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4809/12 DEL 29 NOVEMBRE 2012**

Destinatario European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con sede in Malta.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 4810/12 DEL 29 NOVEMBRE 2012**

Destinatario European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con sede in Malta.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 900,00 (novecento/00).

**ORDINANZA N. 4811/12 DEL 29 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 30.000,00 (trentamila/00).

**ORDINANZA N. 4812/12 DEL 29 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 4813/12 DEL 29 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4814/12 DEL 29 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 2.700,00 (duemilasettecento/00).

**ORDINANZA N. 4815/12 DEL 29 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 4817/12 DEL 29 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4818/12 DEL 29 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 900,00 (novecento/00).



**ORDINANZA N. 4819/12 DEL 29 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 40.000,00 (quarantamila/00).

**ORDINANZA N. 4820/12 DEL 29 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 60.000,00 (sessantamila/00).

**ORDINANZA N. 4821/12 DEL 29 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Assicuratrice Milanese S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni, con sede in San Cesario sul Panaro (MO).  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 40.000,00 (quarantamila/00).

**ORDINANZA N. 4823/12 DEL 29 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Assicuratrice Milanese S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni, con sede in San Cesario sul Panaro (MO).  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 20.000,00 (ventimila/00).

**ORDINANZA N. 4827/12 DEL 29 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Assicuratrice Milanese S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni, con sede in San Cesario sul Panaro (MO).  
Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

**ORDINANZA N. 4828/12 DEL 29 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Assicuratrice Milanese S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni, con sede in San Cesario sul Panaro (MO).  
Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

**ORDINANZA N. 4829/12 DEL 29 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 4830/12 DEL 29 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Axa Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 4831/12 DEL 29 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacent0/00).

**ORDINANZA N. 4832/12 DEL 29 NOVEMBRE 2012**

Destinatario European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con sede in Malta.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 4833/12 DEL 29 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Aviva Italia S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 40.000,00 (quarantamila/00).

**ORDINANZA N. 4834/12 DEL 29 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 20.400,00 (ventimilaquattrocent0/00).

**ORDINANZA N. 4836/12 DEL 29 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.  
Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.  
Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 30.981,13 (trentamilanovecentottantuno/13).

**ORDINANZA N. 4838/12 DEL 29 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.  
Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.  
Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 4839/12 DEL 29 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Ubi Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.  
Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 4840/12 DEL 29 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.  
Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.  
Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 16.320,75 (sedicimilatrecentoventi/75).

**ORDINANZA N. 4841/12 DEL 29 NOVEMBRE 2012**

Destinatario            European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con sede in Malta.  
Violazione              art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma                    art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione      euro 900,00 (novecento/00).

**ORDINANZA N. 4842/12 DEL 29 NOVEMBRE 2012**

Destinatario            European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con sede in Malta.  
Violazione              art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma                    art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione      euro 900,00 (novecento/00).

**ORDINANZA N. 4843/12 DEL 29 NOVEMBRE 2012**

Destinatario            European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con sede in Malta.  
Violazione              art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma                    art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione      euro 900,00 (novecento/00).

**ORDINANZA N. 4844/12 DEL 29 NOVEMBRE 2012**

Destinatario            Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione              art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma                    art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione      euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 4845/12 DEL 29 NOVEMBRE 2012**

Destinatario	European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con sede in Malta.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria	
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 4847/12 DEL 29 NOVEMBRE 2012**

Destinatario	European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con sede in Malta.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria	
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 4848/12 DEL 29 NOVEMBRE 2012**

Destinatario	Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria	
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4849/12 DEL 29 NOVEMBRE 2012**

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.
Norma	art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria	
Importo sanzione	euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 4850/12 DEL 29 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4851/12 DEL 29 NOVEMBRE 2012**

Destinatario HDI Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 20.000,00 (ventimila/00).

**ORDINANZA N. 4852/12 DEL 29 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Aviva Italia S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a) del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4853/12 DEL 29 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 4854/12 DEL 29 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 9.450,00 (novemilaquattrocentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 4855/12 DEL 29 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4856/12 DEL 29 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 4857/12 DEL 29 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 30.000,00 (trentamila/00).



**ORDINANZA N. 4858/12 DEL 29 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 4859/12 DEL 29 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 4860/12 DEL 29 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.  
Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 4861/12 DEL 29 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

### **ORDINANZA N. 4862/12 DEL 29 NOVEMBRE 2012**

Destinatario European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con sede in Malta.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 300,00 (trecento/00).

### **ORDINANZA N. 4863/12 DEL 29 NOVEMBRE 2012**

Destinatario European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con sede in Malta.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

### **ORDINANZA N. 4864/12 DEL 29 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

### **ORDINANZA N. 4869/12 DEL 29 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Zuritel S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione combinato disposto degli artt. 131 del d.lgs. 209/2005, 5 e 6 del regolamento ISVAP n. 23/2008 - mancata corrispondenza tra il premio di polizza e quello indicato nel preventivo personalizzato.  
Norma art. 313 del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.000,00 (mille/00).

**ORDINANZA N. 4871/12 DEL 29 NOVEMBRE 2012**

Destinatario International Insurance Company of Hannover Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.  
Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.  
Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 3.000,00 (tremila/00).

**ORDINANZA N. 4872/12 DEL 30 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Rubino s.r.l., con sede in Milano, in persona del liquidatore dott. Toscano Fortunato.  
Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP n. 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie:  
- mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale;  
- mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 45 occasioni.  
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 106.666,57 (centoseimilaseicentosestantasei/57).

**ORDINANZA N. 4873/12 DEL 30 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., con sede in Bologna.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 4874/12 DEL 30 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Aviva Italia S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 4875/12 DEL 30 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Aviva Italia S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 4878/12 DEL 30 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.  
Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.  
Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 10.000,00 (diecimila/00).

**ORDINANZA N. 4879/12 DEL 30 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.  
Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.  
Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 15.000,00 (quindicimila/00).

**ORDINANZA N. 4880/12 DEL 30 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Aviva Italia S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 4881/12 DEL 30 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

**ORDINANZA N. 4882/12 DEL 30 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Papotti Roberta, presso la residenza in Fontanellato (Parma), con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Plancher Stefania in Reggio Emilia.  
Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.  
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.000,00 (mille/00).

**ORDINANZA N. 4883/12 DEL 30 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 900,00 (novecento/00).

**ORDINANZA N. 4884/12 DEL 30 NOVEMBRE 2012**

Destinatario Direct Line Insurance S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.  
Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 4885/12 DEL 30 NOVEMBRE 2012**

Destinatario	European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con sede in Malta.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria	
Importo sanzione	euro 20.000,00 (ventimila/00).

**ORDINANZA N. 4886/12 DEL 30 NOVEMBRE 2012**

Destinatario	European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con sede in Malta.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria	
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 4887/12 DEL 30 NOVEMBRE 2012**

Destinatario	European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con sede in Malta.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria	
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 4888/12 DEL 30 NOVEMBRE 2012**

Destinatario	European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con sede in Malta.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria	
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 4889/12 DEL 30 NOVEMBRE 2012**

Destinatario	European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con sede in Malta.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria	
Importo sanzione	euro 20.000,00 (ventimila/00).





## **2.2 SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI - INTERMEDIARI E PERITI**

Provvedimento n. 1017/PD/12 del 28 marzo 2012

**Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. ANGIOLLA Gabriele**

### **L'ISVAP**

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP n. 2613 del 3 luglio 2008 di istituzione della seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari e di nomina dei relativi componenti;

**VISTO** l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. ANGIOLLA Gabriele dell'11 febbraio 2011, ritualmente notificato all'interessato in data 14 giugno 2011;

**VISTA** la deliberazione n. 1691/II del predetto Collegio – Sezione II assunta nell'adunanza del 23 febbraio 2012, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. ANGIOLLA Gabriele;

**RITENUTO** che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione dell'articolo 62, comma 2, lettera a), punto 4), del Regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli articoli 117 del Codice delle assicurazioni private e 54, commi 1 e 2, del citato Regolamento ISVAP n. 5/2006;

### **Dispone**

l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig. ANGIOLLA Gabriele, nato a Ortona il 12/03/1957, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal

Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Il presente provvedimento sarà notificato all'interessato e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui l'interessato ha in corso, o ha avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 1018/PD/12 del 28 marzo 2012

**Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. PIPIERI Cosimo**

**L'ISVAP**

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP n. 2613 del 3 luglio 2008 di istituzione della seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari e di nomina dei relativi componenti;

**VISTO** l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. PIPIERI Cosimo del 15 giugno 2011, ritualmente notificato all'interessato in data 8 ottobre 2011;

**VISTA** la deliberazione n. 1701/II del predetto Collegio – Sezione II assunta nell'adunanza dell'8 marzo 2012, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. PIPIERI Cosimo;

**RITENUTO** che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione dell'articolo 62, comma 2, lettera a), punto 7), del Regolamento ISVAP n. 5/2006;

**Dispone**

l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig. PIPIERI Cosimo, nato a Corigliano Calabro (CS) il 27/01/1970, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Il presente provvedimento sarà notificato all'interessato e comunicato alle imprese o

agli intermediari con cui l'interessato ha in corso, o ha avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 1020/PD/12 del 28 marzo 2012

**Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. PANDOLFO Biagio.**

### **L'ISVAP**

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP n. 2498 del 16 gennaio 2007 di nomina dei componenti del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari

**VISTO** il Provvedimento ISVAP n. 2613 del 3 luglio 2008 di istituzione, ai sensi dell'art. 331, comma 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private, della seconda Sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari e di nomina dei relativi componenti;

**VISTO** l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. PANDOLFO Biagio del 24 giugno 2011, notificato all'interessato in data 30 giugno 2011;

**VISTA** la deliberazione n. 1685/II del predetto Collegio – Sezione II, assunta nell'adunanza del 16 febbraio 2012, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. PANDOLFO Biagio;

**RITENUTO** che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione dell'art. 62, comma 2, lettera a), punto 4) del Regolamento ISVAP n. 5/2006, dell'art. 117 del Codice delle assicurazioni private e degli artt. 54, comma 2 e 47, comma 1, lettere a) e d) del regolamento ISVAP n. 5/2006,

**Dispone**

l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig. PANDOLFO Biagio, nato a Santa Lucia del Mela (ME), il 19 Gennaio 1966, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi;

Il presente provvedimento sarà notificato agli interessati e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui gli stessi hanno in corso, o hanno avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 1022/PD/12 del 28 marzo 2012

**Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. CANTU' Giovanni**

**L'ISVAP**

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP n. 2613 del 3 luglio 2008 di istituzione della seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari e di nomina dei relativi componenti;

**VISTO** l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. CANTU' Giovanni del 10 maggio 2011, ritualmente notificato all'interessato in data 17 maggio 2011;

**VISTA** la deliberazione n. 1631/II del predetto Collegio – Sezione II assunta nell'adunanza del 1 dicembre 2011, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. CANTU' Giovanni;

**RITENUTO** che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione degli articoli 117, 183, comma 1, lettera a) e 109, comma 6, del Codice delle Assicurazioni Private nonché degli articoli 62, comma 2, lettera a), punto 4), 54, 47, comma 1, lettere a) e d), 57, comma 1, lettere b) e c), e 36, comma 6, del Regolamento Isvap n. 5/2006;

**Dispone**

l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig. CANTU' Giovanni, nato a Osnago (LC) il 01/01/1954, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Il presente provvedimento sarà notificato all'interessato e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui l'interessato ha in corso, o ha avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)



Provvedimento n. 1037/PD/12 del 23 aprile 2012

**Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. BARBACOVI Giuliano**

### **L'ISVAP**

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP n. 2858 del 21 dicembre 2010 di nomina dei componenti della prima sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

**VISTO** l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. BARBACOVI Giuliano del 25 luglio 2011, ritualmente notificato all'interessato in data 28 luglio 2011;

**VISTA** la deliberazione n. 1668 bis/I del predetto Collegio – Sezione I assunta nell'adunanza dell'8 febbraio 2012, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. BARBACOVI Giuliano;

**RITENUTO** che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione degli articoli 62, comma 2, lettera a), punto 2) e 62, comma 2, lettera a), punto 4), del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, nonché dell'articolo 109, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

### **Dispone**

l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig. BARBACOVI Giuliano, nato a Cles (TN) il 18/06/1964, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi;

Il presente provvedimento sarà notificato all'interessato e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui l'interessato ha in corso, o ha avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 1045/PD/12 del 24 aprile 2012

**Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. CALISE Marco**

**L'ISVAP**

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP n. 2858 del 21 dicembre 2010 di rinnovo del mandato dei componenti del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

**VISTO** l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. CALISE Marco del 6 ottobre 2011, ritualmente notificato all'interessato in data 11 ottobre 2011;

**VISTA** la deliberazione n. 1694/I del predetto Collegio – Sezione I - assunta nell'adunanza del 7 marzo 2012, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. CALISE Marco;

**RITENUTO** che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione degli articoli 117, comma 1 del Codice delle assicurazioni private, 47, comma 1, lett. a) e d), 54, commi 1 e 2, 57, comma 1, lett. b) e 62, comma 2, lett. a), punto 4) del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006

**Dispone**

l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig. CALISE Marco, nato a Civitavecchia (RM) il 29 gennaio 1963, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi.

Il presente provvedimento sarà notificato all'interessato e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui lo stesso ha in corso, o ha avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 1049/PD/12 del 24 aprile 2012

**Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. CECCHI Gabriele.**

### **L'ISVAP**

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP n. 2498 del 16 gennaio 2007 di nomina dei componenti del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari

**VISTO** il Provvedimento ISVAP n. 2613 del 3 luglio 2008 di istituzione, ai sensi dell'art. 331, comma 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private, della seconda Sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari e di nomina dei relativi componenti;

**VISTO** l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. CECCHI Gabriele dell'8 agosto 2011, notificato all'interessato in data 12 agosto 2011;

**VISTA** la deliberazione n. 1683/II del predetto Collegio – Sezione II, assunta nell'adunanza del 16 febbraio 2012, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. CECCHI Gabriele;

**RITENUTO** che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione dell'art. 62, comma 2, lettera a), punto 4), 62, comma 2, lettera a), punto 7) e 54, comma 2 del Regolamento ISVAP n. 5/2006,

**Dispone**

l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig. CECCHI Gabriele, nato a Lodi (LO), il 4 Agosto 1958, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi;

Il presente provvedimento sarà notificato agli interessati e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui gli stessi hanno in corso, o hanno avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 1052/PD/12 del 24 aprile 2012

**Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. LIVI Giuseppe**

**L'ISVAP**

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP n. 2613 del 3 luglio 2008 di istituzione della seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari e di nomina dei relativi componenti;

**VISTO** l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. LIVI Giuseppe del 7 ottobre 2011, ritualmente notificato all'interessato in data 11 ottobre 2011;

**VISTA** la deliberazione n. 1716/II del predetto Collegio – Sezione II - assunta nell'adunanza del 22 marzo 2012, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. LIVI Giuseppe;

**RITENUTO** che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione degli articoli 109, commi 2, lettera e), 4 e 6, 110, comma 3, 117 e 120 del Codice delle Assicurazioni private e degli articoli 8, comma 1, lettera d), 11, 36, comma 1, 54 e 57, comma 1, lettera b) del Regolamento ISVAP n. 5/2006

**Dispone**

l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig. LIVI Giuseppe, nato a Tessennano (VT) il 02/07/1940, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Il presente provvedimento sarà notificato all'interessato e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui l'interessato ha in corso, o ha avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)



Provvedimento n. 1064/PD/12 del 7 maggio 2012

**Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. MORANDO Luigi**

**L'ISVAP**

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP n. 2858 del 21 dicembre 2010 di nomina dei componenti della prima sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

**VISTO** l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. MORANDO Luigi del 30 settembre 2011, ritualmente notificato all'interessato in data 6 ottobre 2011;

**VISTA** la deliberazione n. 1699/I del predetto Collegio – Sezione I assunta nell'adunanza del 7 marzo 2012, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. MORANDO Luigi;

**RITENUTO** che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione dell'articolo 62, comma 2, lettera a), punto 4), del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, nonché dell'articolo 117, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 54, commi 1 e 2, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006;

**Dispone**

l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig. MORANDO Luigi, nato a Montoggio (GE) il 31/03/1953, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal

Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi;

Il presente provvedimento sarà notificato all'interessato e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui l'interessato ha in corso, o ha avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 1066/PD/12 del 7 maggio 2012

**Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. TARANTINO Cosimo**

**L'ISVAP**

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP n. 2858 del 21 dicembre 2010 di nomina dei componenti della prima sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

**VISTO** l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. TARANTINO Cosimo del 10 ottobre 2011, ritualmente notificato all'interessato in data 17 ottobre 2011;

**VISTA** la deliberazione n. 1698/I del predetto Collegio – Sezione I assunta nell'adunanza del 7 marzo 2012, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. TARANTINO Cosimo;

**RITENUTO** che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione dell'articolo 62, comma 2, lettera a), punto 4), del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, nonché dell'articolo 117 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 54, commi 1 e 2, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006;

**Dispone**

l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig. TARANTINO Cosimo, nato a Piana di Monte Verna (CE) il 20/01/1961, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione

dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi;

Il presente provvedimento sarà notificato all'interessato e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui l'interessato ha in corso, o ha avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 1082/PD/12 del 17 maggio 2012

**Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. PIRRI Francesco**

**L'ISVAP**

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP n. 2613 del 3 luglio 2008 di istituzione della seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari e di nomina dei relativi componenti;

**VISTO** l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. PIRRI Francesco del 10 ottobre 2011, ritualmente notificato all'interessato in data 27 ottobre 2011;

**VISTA** la deliberazione n. 1729/II del predetto Collegio – Sezione II - assunta nell'adunanza del 29 marzo 2012, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. PIRRI Francesco;

**RITENUTO** che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione degli articoli 117 e 183 del Codice delle assicurazioni private e 47, comma 1, lettere a) e d), 54, commi 1 e 2 e 62, comma 2, lett. a), punto n. 4) del Regolamento ISVAP n. 5/2006

**Dispone**

l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig. PIRRI Francesco, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 16/03/1941, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Il presente provvedimento sarà notificato all'interessato e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui l'interessato ha in corso, o ha avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 1095/PD/12 del 24/05/12

**Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. LAMONICA Giuseppe**

**L'ISVAP**

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP n. 2858 del 21 dicembre 2010 di rinnovo del mandato dei componenti del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari – Prima sezione;

**VISTO** l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. LA MONICA Giuseppe del 24 maggio 2011, ritualmente notificato all'interessato in data 28 giugno 2011;

**VISTA** la deliberazione n. 1747/I del predetto Collegio – Sezione I assunta nell'adunanza del 18 aprile 2012, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. LA MONICA Giuseppe;

**RITENUTO** che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione dell'articolo 62, comma 2, lettera a), punto 4) del Regolamento ISVAP n. 5/2006, degli articoli 117, comma 1, del Codice delle assicurazioni private e 54, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 5/2006;

**Dispone**

l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig. LAMONICA Giuseppe, nato a Salerno il 2/05/1973, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Il presente provvedimento sarà notificato all'interessato e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui l'interessato ha in corso, o ha avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)



Provvedimento n. 1101/PD/12 del 6 giugno 2012

**Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. PRIOLO Maurizio Demetrio**

**L'ISVAP**

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP n. 2858 del 21 dicembre 2010 di rinnovo del mandato dei componenti del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari - Prima sezione;

**VISTO** l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. PRIOLO Maurizio Demetrio del 3 febbraio 2011, ritualmente notificato all'interessato in data 7 febbraio 2011;

**VISTO** altresì l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. PRIOLO Maurizio Demetrio del 29 agosto 2011, ritualmente notificato all'interessato in data 5 settembre 2011;

**VISTA** la deliberazione n. 1699 bis/I del predetto Collegio – Sezione I assunta nell'adunanza del 7 marzo 2012, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. PRIOLO Maurizio Demetrio;

**RITENUTO** che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione degli articoli 117 del Codice delle assicurazioni private e 36, comma 6, 54 e 62, comma 2, lettera a), punto 4) del Regolamento ISVAP n. 5/2006;

**Dispone**

l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig. PRIOLO Maurizio Demetrio, nato a Reggio Calabria il 21/11/1964, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Il presente provvedimento sarà notificato all'interessato e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui l'interessato ha in corso, o ha avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 1118/PD/12 del 14 giugno 2012

**Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. ORSOLINI Piero e conseguente cancellazione della società A.P. ASSICURA s.r.l.**

### L'ISVAP

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP n. 2858 del 21 dicembre 2010 di nomina dei componenti del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

**VISTO** l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. ORSOLINI Piero del 12 agosto 2011, ritualmente notificato all'interessato in data 17 agosto 2011;

**VISTA** la comunicazione del 12 agosto 2012 - ai sensi dell'art. 3, comma 7 del Regolamento Isvap n. 6 del 20 ottobre 2006 - alla A.P. ASSICURA s.r.l. dell'atto di contestazione nei confronti del sig. ORSOLINI Piero, ritualmente notificato in data 17 agosto 2012;

**VISTA** la deliberazione n. 1731/I del predetto Collegio – Sezione I assunta nell'adunanza del 3 aprile 2012, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. ORSOLINI Piero;

**RITENUTO** che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione degli articoli 117, 183, comma 1, lett. a), 120 del Codice delle Assicurazioni Private e 62, comma 2, lett. a), punti 4) e 10), 62, comma 2, lett. b), punto 16), 54, commi 1 e 2, 47, comma 1, lett. a), b) e d), 49, comma 2, lett. a) e a bis), 52, 57, comma 1, lett. c) del Regolamento ISVAP n. 5/2006;

**CONSIDERATO** che l'esercizio dell'attività di intermediazione a cui si riferiscono i fatti contestati è stato effettuato in forma societaria dalla A.P. ASSICURA s.r.l., di cui il sig. ORSOLINI Piero è responsabile dell'attività di intermediazione, e che è stata riscontrata la sussistenza delle condizioni di particolare gravità e di sistematica reiterazione dell'illecito disciplinare previste dall'art. 330, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private;

#### **Dispone**

- l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig. ORSOLINI Piero, nato a Venarotta (AP) il 13 aprile 1960, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi;
- la cancellazione della società d'intermediazione A.P. ASSICURA s.r.l. dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi ai sensi dell'art. 330, comma 2, del Codice delle Assicurazioni private.

Il presente provvedimento sarà notificato agli interessati e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui gli stessi hanno in corso, o hanno avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 1126/PD/12 del 26 giugno 2012

**Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti della sig.ra REGUZZONI Micaela**

**L'ISVAP**

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP n. 2858 del 21 dicembre 2010 di nomina dei componenti del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

**VISTO** l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig.ra REGUZZONI Micaela del 18 luglio 2011, ritualmente notificato all'interessata in data 25 luglio 2011;

**VISTA** la deliberazione n. 1782/I del predetto Collegio – Sezione I assunta nell'adunanza del 29 maggio 2012, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig.ra REGUZZONI Micaela;

**RITENUTO** che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione dell'articolo 117 del Codice delle assicurazioni private e degli articoli 54 e 62, comma 2, lettera a), punto 4) del Regolamento ISVAP n. 5/2006;

**Dispone**

l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig.ra REGUZZONI Micaela, nata a Busto Arsizio (VA) il 14/07/1976, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Il presente provvedimento sarà notificato all'interessata e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui l'interessata ha in corso, o ha avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 1156/PD/12 del 13 luglio 2012

**Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti della sig.ra CARDONE Mina**

**L'ISVAP**

**VISTA** la L. 28 novembre 1984 n. 792, recante istituzione e funzionamento dell'Albo nazionale dei mediatori di assicurazione, e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP n. 2858 del 21 dicembre 2010 di rinnovo del mandato dei componenti del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari - Prima sezione;

**VISTO** l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig.ra CARDONE Mina del 24 ottobre 2011, ritualmente notificato all'interessata in data 7 dicembre 2011;

**VISTA** la deliberazione n. 1770/I del predetto Collegio – Sezione I assunta nell'adunanza del 22 maggio 2012, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig.ra CARDONE Mina;

**VISTO** il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ed in particolare, l'art. 13, comma 28;

**RITENUTO** che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo appaiono di particolare gravità in quanto, compromettendo l'interesse pubblico al regolare svolgimento dell'attività assicurativa e alla tutela dell'affidamento della clientela, costituiscono

violazione degli obblighi di deontologia in quanto non conformi all'etica, alla dignità e al decoro professionale;

**Dispone**

l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig.ra CARDONE Mina, nata a Lecce (LE) il 24/04/1967, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), della L. 28 novembre 1984 n. 792 con conseguente cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Il presente provvedimento sarà notificato all'interessata e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui l'interessata ha in corso, o ha avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Commissario Straordinario  
(Giancarlo Giannini)



## **2.3 SENTENZE SU RICORSI PRESENTATI AVVERSO LE SANZIONI**

### **Sentenza del Consiglio di Stato Sezione Sesta, n. 5746/2012**

depositata in data 12 ottobre 2012, sul ricorso numero di registro generale 6442 del 2010, proposto da Zurich Insurance plc, rappresentanza generale per l'Italia, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati omissis

#### **contro**

L'Isvap - Istituto Vigilanza Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati omissis e domiciliata in Roma presso la sua sede legale, via del Quirinale n. 21;

il Ministero delle attività produttive, in persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore, non costituito in questo grado di giudizio;

nei confronti di

Il signor omissis, non costituito in questo grado di giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I n. 5684/2009, resa tra le parti, concernente sanzione amministrativa pecuniaria

**VISTI** il ricorso in appello e i relativi allegati;

**VISTO** l'atto di costituzione in giudizio di Isvap - Istituto Vigilanza Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo;

**VISTE** le memorie difensive;

**VISTI** tutti gli atti della causa;

**RELATORE** nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2012 il Consigliere di omissis e uditi per le parti gli avvocati omissis;

**RITENUTO** e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### **Fatto E Diritto**

1.- Zurich insurance company plc impugna la sentenza del Tribunale amministrativo del Lazio n.5684 del 16 giugno 2009, che ha respinto, previa riunione, i ricorsi di primo grado RG n 598 del 2008 e R.G. n.1198 del 2008, proposti rispettivamente dalla odierna appellante e dal signor omissis (all'epoca dei fatti direttore generale di Zurich compagnia di assicurazioni

s.a.) avverso l'ordinanza del presidente dell'ISVAP n. 2779 del 20 dicembre 2007, recante la irrogazione nei loro confronti della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 198.517,73, oltre 'diritti e spese'.

2.- La sanzione è stata irrogata a conclusione di un procedimento avviato dall'autorità di vigilanza nei confronti della compagnia assicurativa appellante nonché della società di brokeraggio assicurativo omissis, in esito all'accertamento di accordi tra tali soggetti per il riconoscimento di 'sovraprovvigioni' (collegate ad obiettivi di redditività) su alcune polizze intermedie dal predetto broker e sottoscritte con la compagnia assicurativa Zurich dall'ACMI (Automobil Club Medico d'Italia).

Tali accordi sono stati ritenuti dall'ISVAP contrari ai principi normativi inerenti la necessaria indipendenza del broker, per come desumibili dall'art. 1 della legge 28 novembre 1984, n. 792, i quali non consentono all'intermediario di polizze assicurative di assumere qualsivoglia "cointeressenza" negli affari mediati.

3.- Il Tar, nella impugnata sentenza, ritenuta l'antigiuridicità del comportamento contestato dalla Autorità di vigilanza e superate le questioni sollevate dai ricorrenti di primo grado a supporto della tesi della illegittimità della sanzione irrogata e del presupposto procedimento amministrativo, ha respinto i ricorsi, così rilevando, quantomeno sotto i profili dedotti, la legittimità della sanzione.

4.- Ha impugnato detta sentenza la compagnia Zurich con l'appello in esame, con cui, reiterando i motivi di ricorso di primo grado, essa ha specificamente dedotto:

- a) l'insussistenza di una condotta antigiuridica ascrivibile alla compagnia assicurativa (e allo stesso broker);
- b) la inapplicabilità, *ratione temporis*, della legge n. 28 novembre 1984, n. 792, alla fattispecie in esame;
- c) la illegittimità procedimentale data dalla divergenza tra i fatti contestati e quelli posti a base del provvedimento irrogativo della sanzione;
- d) la decorrenza del termine di prescrizione della pretesa sanzionatoria fatta valere dall'Autorità;
- e) l'erronea individuazione del paradigma normativo applicabile al procedimento sanzionatorio e, nello specifico, la violazione del termine conclusivo del medesimo procedimento;
- f) la 'esosità' della sanzione irrogata, tenuto conto dell'erroneo computo dei premi illegittimamente intermediati dal broker e, in ogni caso, la violazione dei parametri normativi per il computo della sanzione di cui all'art. 9 della legge n. 792 del 1984.

Tanto premesso, l'appellante ha concluso per l'accoglimento, con l'appello, del ricorso di primo grado, con conseguente annullamento, in riforma della impugnata sentenza, del provvedimento irrogativo della sanzione, con ogni statuizione consequenziale anche in ordine alle spese di lite.

Si è costituito in giudizio l'istituto di vigilanza per contestare la fondatezza dell'appello e per chiederne la reiezione.

Le parti hanno illustrato con memorie conclusive le loro rispettive posizioni.

All'udienza del 12 ottobre 2012 l'appello è stato trattenuto per la sentenza.

5.- L'appello è infondato e va respinto.

L'art. 1 della legge 28 novembre 1984, n. 792 (abrogata dall'articolo 354 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con la decorrenza indicata dal successivo art. 355), stabilisce che "è mediatore di assicurazione e riassicurazione, denominato anche broker, chi esercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione o riassicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendano provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione".

La ratio della disposizione, nella parte in cui postula che il broker non debba essere vincolato da impegni di sorta alle imprese di assicurazioni e riassicurazioni, è di porre tale professionista in posizione di terzietà ed indipendenza in relazione al delicato compito di collaborare con l'assicurato nella determinazione dei contenuti del contratto di assicurazione e nella eventuale vigilanza in ordine alla sua esecuzione e gestione.

Come correttamente osservato dai giudici di primo grado, deve ritenersi assolutamente incompatibile con l'osservanza dei doveri di imparzialità discendenti dalla richiamata disposizione la conclusione di accordi - tra broker e compagnie di assicurazioni - che possano condizionare il libero esercizio della attività professionale dell'intermediario, vieppiù quando detti accordi abbiano per oggetto o per effetto di determinare il compenso del broker in relazione alla redditività dei singoli contratti intermediati, ovvero all'entità dei premi riscossi in rapporto alla sinistrosità delle polizze stipulate.

Oltre al compenso (cd provvigione) per l'opera prestata, in definitiva, il broker non deve essere "cointeressato" al meccanismo della più o meno alta proficuità per la compagnia assicurativa dei contratti intermediati, per l'evidente ragione che, altrimenti, non potrebbe consigliare al meglio il soggetto debole del rapporto (l'assicurato) in ordine alla individuazione della compagnia assicurativa che offra le migliori condizioni contrattuali in rapporto alle esigenze del contraente assicurato.

6. - Ciò premesso in ordine alla ratio della richiamata disposizione normativa, va soggiunto che, nel caso in esame, il fatto contestato sia alla compagnia assicurativa (odierna appellante) sia alla società di brokeraggio omissis è che, in relazione alle polizze ed alla presupposta convenzione (intermediata appunto da omissis) occorsa tra la Zurich e l'associazione ACMI il broker sia stato reso compartecipe degli utili della compagnia attraverso la conclusione di accordi che prevedevano - tra l'altro - l'attivazione di un conto di gestione dal cui saldo attivo annuale veniva retrocesso al broker un importo che poteva raggiungere anche il

massimale del 50% dei premi incassati, pur dovendosi tener conto della sinistrosità e delle spese di acquisizione.

7.- Con i primi tre articolati motivi di appello, che possono trattarsi congiuntamente stante l'evidente connessione delle questioni trattate, l'appellante ripropone l'argomento della assenza dell'antigiuridicità della condotta contestata, sotto diversi profili:

- a) tale condotta non potrebbe compendiarsi nella violazione dell'art.1 della legge n. 792/84 (che infatti non descrive alcuna condotta antigiuridica e non pone divieti di sorta), ma al più nella contestuale violazione, con il richiamato art. 1, del combinato disposto delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 8 della stessa legge (la prima delle quali vieta alle imprese di assicurazioni di detenere partecipazioni nelle società di brokeraggio, mentre la seconda impone una differenziazione delle mediazioni);
- b) sarebbe in ogni caso errato l'ambito temporale cui si riferisce la contestazione della violazione posto che, delle due intese occorse tra le parti, la prima del 24 febbraio 1999 sarebbe stata anticipatamente risolta alla data del 31 dicembre 2002, senza che quella successiva del 3 luglio 2000 abbia previsto il riconoscimento di commissioni legate alla redditività dell'affare;
- c) la legge n. 792 del 1984 non sarebbe applicabile alla fattispecie in esame, atteso che alla data della irrogazione della sanzione (e, ancor prima, dello svolgimento del procedimento sanzionatorio) la stessa era stata abrogata dall'art.354, comma 1, del d.lgs. n. 209/05 (recante il Codice delle assicurazioni private, in forza del quale una condotta del broker assicurativo quale quella oggetto di contestazione da parte di ISVAP non sarebbe più da ritenere antigiuridica); in ogni caso, la sopravvenuta direttiva comunitaria 2002/92/CE avrebbe dovuto imporre fin da subito la disapplicazione della legge nazionale incompatibile (nella misura in cui la disciplina comunitaria non vieta alle società di broker di assumere interessenze con le compagnie assicurative a mezzo di accordi del tipo di quelli in questa sede contestati).

8.- Ritiene il Collegio che nessuno dei profili di censura articolati dalla appellante meriti condivisione.

Si è già sopra rilevato che l'antigiuridicità della condotta contestata da ISVAP discende immediatamente dal precetto enucleabile dall'art. 1 della legge n. 792/84, secondo cui il broker deve svolgere la sua attività professionale senza essere legato da impegni contrattuali di sorta con le compagnie assicurative. Si è già indicata la ratio di tale disposizione la cui inosservanza integra in via autonoma una condotta suscettibile di sanzione ai sensi del successivo art. 9; non vi è dunque necessità, come pretenderebbe l'appellante, che l'art. 1 sia letto in congiunzione con altre disposizioni (quale l'art. 2 o l'art. 8 della stessa legge, che sanzionano distinte condotte) perché possa ricavarsene una fattispecie di illecito amministrativo, attesa la chiarezza del precetto in ordine alla necessaria assenza di vincoli che deve connotare l'attività del broker e le conseguenze circa la sua inosservanza ("le persone che svolgono l'attività di mediatore di assicurazione o riassicurazione senza essere iscritte all'albo di cui all'articolo 3 o che, essendovi iscritte, operano in violazione delle disposizioni della presente legge sono soggette ad una sanzione amministrativa non inferiore al 5 per cento e non superiore al 20 per cento del premio di ciascun contratto di assicurazione o di riassicurazione mediato in

violazione della presente legge”: art. 9 cit.).

Quanto alla inapplicabilità della legge n.792 del 1984 alla fattispecie in esame in quanto abrogata alla data della contestazione dell'illecito, vale osservare che, in materia di sanzioni amministrative, ai fini della valutazione della anti giuridicità di una condotta e della individuazione della sanzione ad essa relativa è applicabile la legge vigente all'epoca del fatto commesso, essendo irrilevanti le modifiche legislative successive.

Tale meccanismo non solo non contrasta con il principio di legalità (art. 1 della legge n. 689 del 1981), ma ne costituisce piena attuazione, dato che per verificare la sanzionabilità di una condotta non può che aversi riguardo al momento in cui la stessa è posta in essere, in tale modo risultando osservato il principio nulla poena sine lege proprio della legislazione penale ed applicabile anche alla materia delle sanzioni amministrative pecuniarie in virtù del richiamo contenuto nell'art. 1 della legge n. 689 del 1981.

Non trova al contrario applicazione alla materia delle sanzioni amministrative, in carenza di una disposizione derogatoria espressa contenuta nella legge penale (art. 2 c.p.) , il diverso principio (che non è espressione del principio di legalità) della retroattività della legge più favorevole all'incolpato, secondo cui nessuno può essere incolpato per un fatto che non costituisce più reato al momento della applicazione della sanzione.

Ne consegue che anche sotto tal profilo l'Autorità appellata ha fatto corretta applicazione del paradigma normativo di cui alla citata legge n.792 del 1984, essendo per quanto esposto irrilevante che tale disposizione, in vigore al momento in cui è stata posta in essere la condotta vietata, fosse stata abrogata alla data della contestazione dell'illecito (5 gennaio 2006).

Sotto distinto profilo va disattesa la tesi della ridetta disapplicazione della normativa nazionale in quanto incompatibile con i contenuti della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/92/CE 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa.

A confutazione della tesi dell'appellante valgono le seguenti considerazioni:

- a) sul piano temporale, il termine assegnato dalla richiamata direttiva agli Stati membri per la sua attuazione (art. 16) era fissato al 15 gennaio 2005, di guisa che la stessa non era “scaduta” all'epoca cui si riferiscono i fatti contestati (periodo 1999-2004): non sussisterebbe pertanto il primo presupposto per far luogo alla diretta applicabilità della direttiva comunitaria (e cioè che siano scaduti i termini assegnati per la sua trasposizione);
- b) inoltre, quand'anche fossero scaduti i termini per la sua attuazione (ma così non è), la direttiva in oggetto, per la parte che qui interessa, non contiene disposizioni chiare precise e dal carattere incondizionato suscettibili di essere applicate anche in mancanza di disposizioni applicative: è vero che dall'impianto della direttiva si ricava che l'intermediario di assicurazioni possa anche essere collegato ad una compagnia, tuttavia il dettato normativo comunitario è esplicito nel prevedere in tal caso speciali obblighi di informazione ( art. 12) in favore del cliente. La normativa comunitaria sembra muovere da un diverso approccio, assicurando in ogni caso – ed anzi rafforzandone significativamente le garanzie – che l'assicurato sia informato puntualmente in ordine ai

contenuti del legame sussistente tra l'intermediario e l'assicuratore.

Pertanto, la direttiva non ha inciso sul quadro normativo nazionale applicabile *ratione temporis*, sia per ostacoli di ordine formale, ma anche per questioni di ordine sostanziale (trattandosi appunto di un diverso ordito normativo la cui applicazione avrebbe comportato la necessità di indagini diverse da parte dell'ISVAP, volte ad esempio ad acclarare il rispetto, nel caso concreto, degli obblighi informativi discendenti dalla normativa comunitaria).

Venendo alla questione afferente i contenuti degli accordi, l'appellante, nel contestare la correttezza della individuazione del periodo preso a riferimento dall'Autorità per contestare la condotta illecita, sostiene che "la convenzione 24/2/99 aveva durata 1/1/99-31/12/03: essa è stata anticipatamente risolta alla data del 31/12/02, senza che quella successiva prevedesse il riconoscimento di alcuna commissione legata alla redditività dell'affare. Cosicché la convenzione in questione ha operato dal 1/1/99 al 30/12/02. Ma a partire dal 1/3/00 (accordo 3/7/00) e fino al 30/12/2002, la polizza rc professionale non rientra nel calcolo della partecipazione al conto di gestione prevista al termine della convenzione".

L'assunto non appare condivisibile.

L'accordo del 2000, come correttamente rilevato dai giudici di primo grado, ha avuto soltanto l'effetto di escludere dal calcolo delle provvigioni la polizza r.c. professionale, ferme restando tuttavia le restanti pattuizioni *inter partes* in ordine alle 'sovraprovvigioni' sulle altre polizze intermedie da omissis. Inoltre lo stesso accordo successivo intercorso fra ZURICH e omissis (di cui alla scrittura privata del 15 gennaio 2003) non ha diversamente disciplinato le originarie pattuizioni concernenti il 'regolamento provvigionale', di tal che non appare condivisibile la censura inerente il preteso errore nel calcolo del periodo di applicazione degli accordi sulle sovraprovvigioni, correttamente fissato dall'Autorità nell'arco temporale ricompreso dal 1° gennaio 1999 (epoca della prima convenzione) al 30 settembre 2004.

Quanto alla pretesa discordanza tra i fatti contestati nel verbale di accertamento (in cui si farebbe riferimento soltanto alle intese del 1999 e del 2000) ed i contenuti propri della ordinanza ingiuntiva (in cui il comportamento sanzionato si riferisce, appunto, all'arco temporale 1° gennaio 2001-30 settembre 2004), non si ravvisano i presupposti per ritenere fondata la censura ove solo si consideri che il riferimento, in entrambi gli atti procedurali indicati, è pacificamente ai medesimi fatti, riguardati ora nel loro momento genetico (mercè il riferimento agli accordi) ora in quello funzionale, afferente lo svolgimento del rapporto in cui è stato eseguito il pagamento del compenso con il descritto meccanismo da cui è scaturita la sanzione amministrativa.

9.- Quanto ai profili procedurali, va osservato che anche sotto tal riguardo le censure della società appellante non appaiono fondate.

Le disposizioni recate dal già richiamato Codice delle assicurazioni (entrate in vigore il 1° gennaio 2006) e dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262 (c.d. legge sul risparmio, entrata in vigore il 12 gennaio 2006), hanno ridisegnato anche sotto il profilo procedimentale il meccanismo delle sanzioni pecuniarie del settore assicurativo.

A tale nuova disciplina procedimentale l'Autorità si è correttamente uniformata nel caso di specie, non potendosi ostare la circostanza – dedotta dalla società appellante – secondo cui alla data di ricezione del verbale di accertamento delle violazioni contestate (5 gennaio 2006)

non fossero ancora in vigore né la legge sul risparmio n. 262/05, né il regolamento ISVAP n. 1 del 15 marzo 2006 (che proprio in virtù del nuovo assetto normativo ha dettato le regole procedurali da applicarsi ai procedimenti di competenza ISVAP).

Non par dubbio, infatti, che tali nuove disposizioni regolamentari, peraltro ispirate ad un modello procedimentale basato su maggiori garanzie di trasparenza (prevedendo, ad esempio, una netta separazione fra funzioni istruttorie e funzioni decisorie), dovevano trovare applicazione al procedimento in oggetto in base al principio *tempus regit actum*, non essendo previsto da alcuna disposizione normativa che il momento dell'accertamento della violazione abbia la capacità di "cristallizzare" il modello procedimentale in a quella data vigente, dotandolo di una vis espansiva capace di conformare anche gli stadi procedimentali ulteriori.

Consegue da quanto detto che pienamente corretta deve ritenersi l'applicazione del suindicato regolamento ISVAP (ai sensi del cui art. 8, d'altra parte, "i procedimenti sanzionatori già avviati alla data dell' 11 gennaio 2006 seguono l'iter procedurale previsto dal regolamento stesso e devono concludersi entro il 31.12.2007"), anche in relazione al termine finale di conclusione del procedimento, che risulta inconfutabilmente rispettato (essendo stata emanata il 20 dicembre 2007 l'ordinanza applicativa della sanzione).

Sotto tale ultimo profilo non ha pregio il rilievo della appellante secondo cui, quantomeno per il ricorrente sig. omissis, doveva valere il diverso termine del 31 dicembre 2006 di conclusione del procedimento, nella misura in cui questi non avrebbe prodotto memorie né avrebbe chiesto di essere sentito. Tale ultima circostanza è smentita dal fatto che, per converso, il legale della Zurich in sede procedimentale abbia richiesto l'audizione e presentato memorie difensive in nome e per conto del sig. omissis "in proprio e quale legale rappresentante in Italia della Zurich Insurance Company S.A.".

10.- Miglior sorte non merita la censura afferente la asserita prescrizione della pretesa sanzionatoria fatta valere dalla Autorità di vigilanza.

Come correttamente osservato dai primi giudici, la condotta sanzionata è consistita nella percezione da parte della società di brokeraggio, nel periodo 1° gennaio 2001- 30 settembre 2004, di provvigioni.

Ora, non par dubbio che, come in materia penale la prescrizione del reato non decorre durante la permanenza dell'attività illecita, così in tema di sanzioni amministrative non appare corretto sul piano giuridico ipotizzare – come pretenderebbe parte appellante - di fissare il dies a quo di decorrenza del termine prescrizione di contestazione della violazione alle date di sottoscrizione delle intese vietate, senza tener conto dello spazio temporale in cui, con la riscossione delle 'sovrapprovvigioni', si è ulteriormente perfezionato l'illecito oggetto di contestazione.

Non rileva in senso contrario che nel verbale di accertamento delle violazioni si sia fatto riferimento alle intese, dato che queste sono state correttamente assunte soltanto quali atti programmatori e negoziali dalla cui attuazione è derivata la violazione della disposizione normativa.

In tale prospettiva non appare fondato il dedotto motivo di ricorso di violazione dell'art. 28 della legge n. 689 del 1981, attese le suesposte precisazioni in ordine alla espressione

normativa afferente il “giorno in cui è stata commessa la violazione”, tenuto conto delle scadenze temporali in cui l’Autorità appellata ha dapprima chiesto chiarimenti (con nota dell’11 luglio 2005), in ordine alle commissioni addizionali corrisposte dalla compagnia e poi ha notificato (in data 30 dicembre 2005, e quindi nel pieno rispetto del termine quinquennale di prescrizione) il verbale di accertamento e contestazione della violazione accertata.

11.- Da ultimo deve essere affrontato il tema della misura della sanzione irrogata, riproposto in grado d’appello con specifico motivo.

Deduce la compagnia appellante che l’entità della sanzione sarebbe stata erroneamente determinata, sia con riguardo alla non corretta individuazione della base normativa (art. 9 della legge n. 792 del 1984), sia con riferimento, in ogni caso, alla sua entità, calcolata sull’erroneo presupposto che i premi intermediati nel periodo di efficacia degli accordi inter partes corrisponderebbero ad euro 3.970.354,66 anziché ad euro 1.655.086,32.

Entrambi i profili di censura non meritano condivisione.

Quanto al primo, l’autorità di vigilanza ha correttamente attinto, come risulta dal riferimento testuale contenuto nel provvedimento irrogativo della sanzione, al parametro normativo dell’art. 9 cit. (ai sensi del quale la sanzione può oscillare tra un minimo del 5% ed un massimo del 20% dei premi intermediati), in quanto – come già detto rilevato - la fattispecie in esame riguarda una condotta commessa sotto il vigore della legge n.792/84, da sottoporre quindi necessariamente al regime sanzionatorio da quest’ultima previsto.

In tema di illeciti amministrativi trova infatti applicazione, sotto il profilo sanzionatorio, il principio del tempus regit actum con conseguente applicazione della legge in vigore nel tempo in cui l’illecito è stato commesso, non trovando applicazione, come già si è osservato, il principio di retroattività della legge sanzionatoria più favorevole, che vale in materia penale solo in virtù di una previsione insuscettibile di applicazione analogica agli illeciti amministrativi (art. 2, secondo comma, c.p.).

Sotto il profilo dell’ammontare della sanzione irrogata, l’Autorità si è attestata sull’importo percentuale minimo, calcolato sull’ammontare dei premi riscossi dalla compagnia e intermediati da omissis nel periodo di efficacia degli accordi, secondo gli elementi istruttori raccolti (e non accedendo alla tesi della odierna appellante secondo cui dopo il 29 febbraio 2000 non vi sarebbero più state transazioni ascrivibili ai predetti accordi).

Alla luce di tali rilievi la sanzione appare correttamente determinata, tanto più che la stessa è stata contenuta nel minimo di guisa che anche l’adozione di una base di calcolo più bassa non avrebbe impedito all’Autorità di pervenire ad analoga determinazione conclusiva, a mezzo della applicazione di una aliquota percentuale più alta al fine di assicurare la necessaria deterrenza della sanzione, in rapporto alla consistente situazione finanziaria del soggetto sanzionato.

12.- In definitiva, l’appello va respinto in quanto infondato e va confermata la impugnata sentenza.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la regola della soccombenza e sono



liquidate come in dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello (RG 6442/10), come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società appellante alla rifusione delle spese e competenze del presente grado di giudizio in favore della appellata autorità di vigilanza, e liquida dette spese in complessivi euro 3.000,00 ( tremila/00), oltre iva e cap come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

**Sentenza del Consiglio di Stato (Sezione Sesta) n. 5985/2012,**

depositata in data 27 novembre 2012, di rigetto del ricorso in appello proposto dall'ISVAP – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, rappresentato e difeso dagli avvocati omissis, domiciliata in Roma, via del Quirinale, n. 21;

**contro**

Società Reale Mutua di Assicurazioni, rappresentata e difesa dagli avvocati omissis;

**nei confronti di**

Consap S.p.A.;

**per la riforma**

della sentenza del T.A.R. del Lazio, 28 luglio 2008, n. 7544

**VISTI** il ricorso in appello e i relativi allegati;

**VISTE** le memorie difensive;

**VISTI** tutti gli atti della causa;

**RELATORE** nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2012 il Cons. omissis e uditi per le parti gli avvocati omissis;

**RITENUTO** e considerato in fatto e diritto quanto segue:

**Fatto**

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private (d'ora in poi: 'ISVAP') riferisce che nel corso del mese di maggio del 2003 svolse accertamenti ispettivi presso l'ufficio liquidazione sinistri della società Reale Mutua Assicurazioni in (sede di Verona).

Ai fini della presente decisione mette conto osservare che:

- con processo verbale in data 6 novembre 2003, i funzionari dell'Isvap contestarono alla società 'Reale Mutua' la violazione delle previsioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857 (come modificato dalla relativa legge di conversione), in tema di obbligo di procedere alla tempestiva offerta di risarcimento nei confronti dei soggetti danneggiati;
- in data 4 dicembre 2003, la società Reale Mutua presentava una memoria difensiva, pur non procedendo a richiedere l'audizione personale.
- in data 12 gennaio 2006 entrava in vigore il d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ('Codice delle

assicurazioni private’);

- in data 15 marzo 2008, l'Isvap adottava il regolamento 1 del 2006 ('Regolamento concernente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), capo VII (destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private'). L'adozione del regolamento in questione è stata prevista dal comma 3 dell'articolo 9 del d.lgs. 209 del 2005, cit., nonché dai commi 1 e 3 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

Ai fini della presente decisione mette conto richiamare alcune delle previsioni del regolamento da ultimo citato.

In particolare:

- l'articolo 4 (*rubricato 'Istruttoria del procedimento sanzionatorio'*) al comma 2 stabilisce che *"entro [i] 90 giorni dal ricevimento delle memorie difensive o dall'audizione, se successiva, i Servizi dell'Istituto concludono la fase istruttoria del procedimento sanzionatorio e ne riferiscono gli esiti al Servizio Sanzioni con relazione motivata. In assenza di memorie difensive o di richiesta di audizione i Servizi dell'Istituto provvedono agli adempimenti di cui al presente comma entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1"*;
- l'articolo 8 (*rubricato 'Disposizioni transitorie'*) al comma 1 stabilisce che *"i procedimenti sanzionatori già avviati alla data dell'11 gennaio 2006, per i quali nei termini di cui all'art. 18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 sono state presentate memorie difensive e/o è stata richiesta l'audizione senza che essa si sia ancora tenuta, seguiranno l'iter procedurale previsto dal presente Regolamento; il procedimento sanzionatorio, con l'irrogazione della sanzione ovvero l'archiviazione, si conclude entro il 31 dicembre 2007"*;
- il medesimo articolo 8, al comma 3, stabilisce che *"per i procedimenti sanzionatori per i quali alla data dell'11 gennaio 2006 era già stata completata la fase istruttoria, anche per decorso dei termini di cui al comma 1, il Servizio Sanzioni predispose gli atti conclusivi del procedimento sanzionatorio sottoponendoli al Presidente dell'Istituto per la decisione. Il provvedimento motivato di irrogazione della sanzione ovvero l'archiviazione del procedimento è adottato entro il 31 dicembre 2006"*.

Risulta, ancora, agli atti che in data 3 dicembre 2007 il servizio ispettorato dell'Isvap ebbe a trasmettere la propria relazione motivata al competente servizio sanzioni per il seguito del caso.

Con provvedimento in data 14 dicembre 2007 (fatto oggetto di impugnativa nell'ambito del primo ricorso), l'Istituto adottò l'ordinanza ingiunzione n. 2681/2007 con la quale, dopo aver accertato la violazione da parte della società appellata delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 857 del 1976 e tenuto conto delle diverse circostanze del caso, irrogava alla stessa una sanzione pecuniaria pari ad euro 312.624,34.

Il provvedimento in questione veniva impugnato dinanzi al T.A.R. del Lazio dalla società Reale Mutua, la quale lamentava che in sede di adozione dell'ordinanza-ingiunzione fosse stato commesso un error in procedendo consistente nella non corretta applicazione delle disposizioni del regolamento n. 1 del 2006 per ciò che attiene la fase transitoria di applicazione del nuovo regime sanzionatorio.

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha annullato il richiamato provvedimento.

La sentenza in questione è stata gravata in sede di appello dall'Isvap, la quale ne ha chiesto la riforma articolando i seguenti motivi:

*1) Illogicità e contraddittorietà della motivazione.*

La sentenza in epigrafe risulterebbe illogica per la parte in cui ha ritenuto che in relazione alla vicenda di causa trovassero applicazione le previsioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 del regolamento Isvap 1 del 2006, facendo discendere da tale regime normativo una tempistica affatto condivisibile. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che, siccome la vicenda in esame resta disciplinata dal regime 'ordinario' di cui all'articolo 8, comma 1, cit., la conseguenza sarebbe nel senso di rendere applicabile (e in modo integrale) anche l'articolo 4 – ivi richiamato – a tenore del quale entro novanta giorni dal ricevimento delle memorie difensive o dall'audizione, se successiva, i Servizi dell'Istituto concludono la fase istruttoria del procedimento sanzionatorio e ne riferiscono gli esiti al Servizio Sanzioni con relazione motivata. Da ciò, il T.A.R. avrebbe fatto discendere l'illogica conseguenza per cui il termine di novanta giorni per la conclusione dell'istruttoria da parte dell'Istituto fosse ormai spirato alla data di entrata in vigore del regolamento n. 1 del 2006.

Tale ricostruzione risulterebbe implausibile – e in ultima analisi irragionevole – in quanto avrebbe determinato l'impossibilità de facto per l'Istituto di completare i procedimenti sanzionatori più risalenti, determinando un effetto preclusivo basato non già su un'inerzia successiva all'entrata in vigore del regolamento, bensì a un fatto ormai avvenuto (il decorso dei novanta giorni) e verificatosi in un tempo in cui non esisteva ancora la disposizione che fissava tale effetto preclusivo.

In definitiva, la ricostruzione operata dai primi Giudici risulterebbe irragionevole per avere operato una "fattispecie di retroazione degli effetti di una nuova disciplina ad un tempo largamente anteriore".

*2) Manifesta erroneità della motivazione.*

Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che, nell'adottare il provvedimento sanzionatorio impugnato in primo grado, l'Istituto avesse superato la tempistica procedimentale scandita dagli articoli 4 e 8 (comma 1) del più volte richiamato regolamento n. 1 del 2006.

Al contrario, facendo corretta applicazione della seconda di tali previsioni, l'Istituto aveva esercitato il potere sanzionatorio entro il termine fissato dalla pertinente disciplina (ossia, entro il 31 dicembre 2007).

Inoltre, la sentenza in epigrafe avrebbe erroneamente stigmatizzato il fatto che la relazione motivata prodromica alla conclusione del procedimento (e all'irrogazione della sanzione) fosse stata emanata a quasi quattro anni di distanza dalla presentazione della memoria difensiva da parte della compagnia assicuratrice ingiunta.

Al riguardo, il Tribunale avrebbe ommesso di considerare che la tempistica in questione non era dipesa dall'inerzia dell'Istituto, ma da comprensibili ragioni organizzative derivanti dal rapido avvicinarsi di modifiche normative le quali avevano sortito altrettanto comprensibili effetti sugli assetti organizzativi dell'Autorità, incidendo in modo rilevante sulla tempistica procedimentale.

In particolare, il Tribunale avrebbe ommesso di valutare, ai fini del decidere:

- il fatto che il 1° gennaio 2006 era entrato in vigore il 'Codice delle assicurazioni' e che, a distanza di appena 12 giorni, era entrata in vigore la l. 28 dicembre 2005, n. 262 (c.d. 'Legge sulla tutela del risparmio'), la quale aveva inciso in modo profondo sull'assetto normativo, organizzativo e procedurale delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico delle imprese assicurative;
- il fatto che, a seguito delle richiamate modifiche normative l'Istituto aveva dovuto modificare il proprio assetto organizzativo, provvedendo a redistribuire (in tempi comunque ragionevoli) fra i propri uffici le funzioni istruttorie e le funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione.

Ad ogni modo, se il Tribunale avesse davvero tenuto conto di tutte le circostanze rilevanti, avrebbe necessariamente dovuto concludere nel senso che l'esame dei molteplici e complessi elementi da valutare ai fini del procedimento sanzionatorio aveva richiesto una tempistica tutto sommato adeguata e non eccedente rispetto a quanto necessario per svolgere un'istruttoria congrua.

Si è costituita in giudizio la società Reale Mutua Assicurazioni la quale ha concluso nel senso della reiezione del gravame.

Alla pubblica udienza del 17 aprile 2012, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

## **Diritto**

1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private (d'ora in poi: 'l'ISVAP') avverso la sentenza del T.A.R. del Lazio con cui è stato accolto il ricorso proposto da una compagnia di assicurazioni e, per l'effetto, è stata annullata un'ordinanza-ingiunzione adottata nel corso del 2007 per violazione delle previsioni di cui al decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, in tema di obbligo di procedere alla tempestiva offerta di risarcimento nei confronti dei soggetti danneggiati.
2. L'appello è infondato.
  - 2.1. Come si è anticipato in narrativa, sia la sentenza oggetto di impugnativa, sia l'atto di appello si concentrano sugli aspetti procedurali della vicenda sanzionatoria e non su

quelli – per così dire – ‘sostanziali’, concernenti la correttezza alla fonte dell’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

2.2. La prima questione su cui si concentra la ricorrente è relativa al regime giuridico nella specie applicabile.

Come si è detto in narrativa, il Tribunale ha ritenuto che in relazione a tale vicenda trovasse applicazione l’articolo 8, comma 3, del regolamento ISVAP n. 1 del 2006 (il quale – per le ipotesi regolate – imponeva che il procedimento sanzionatorio fosse concluso entro il 31 dicembre 2006). Al contrario, l’Istituto appellante ritiene che in relazione alla vicenda trovi piuttosto applicazione l’articolo 8, comma 1 il quale – per le ipotesi regolate – imponeva che tale procedimento fosse definito entro il 31 dicembre 2007.

2.3. Ad avviso del Collegio, tuttavia, la risoluzione della questione non risulta dirimente ai fini del decidere.

E infatti, anche ad accedere alla tesi sostenuta dall’appellante, la quale postula l’applicazione alla vicenda di causa della previsione di cui all’articolo 8, comma 1 (tesi che, in realtà appare maggiormente plausibile), il ricorso in appello non potrebbe comunque trovare accoglimento, risultando aliunde l’illegittimità in concreto dell’esercizio del potere sanzionatorio.

La plausibilità della tesi sostenuta dall’appellante discende, invero, dal fatto che nel caso in esame sembrano sussistere tutti i presupposti per l’applicazione del richiamato articolo 8, comma 1 (il quale fa riferimento “[ai] procedimenti sanzionatori già avviati alla data dell’11 gennaio 2006, per i quali nel termine di cui all’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono state presentate memorie difensive e/o è stata richiesta l’audizione”).

Ebbene, si ritiene che nel caso in esame ricorrano i presupposti richiamati dalla disposizione da ultimo richiamata, atteso che:

- il procedimento all’origine dei fatti di causa era certamente già avviato alla data dell’11 gennaio 2006, atteso che l’atto di contestazione risale al novembre del 2003;
- la società ingiunta ha proceduto, entro il termine di trenta giorni successivi alla contestazione o notificazione, a far pervenire all’Istituto la propria memoria difensiva (atto in data 4 dicembre 2003, in atti), in tal modo rispettando la tempistica di cui all’articolo 18 della l. 689 del 1981, richiamata dall’articolo 8, comma 1, del regolamento ISVAP n. 1 del 2006;
- la locuzione di cui all’articolo 8, comma 1, cit. (che si riferisce alla presentazione di memorie difensive “e/o” di richiesta di audizione) deve essere necessariamente intesa, per il suo carattere di evidente alternatività, nel senso di ammettere che anche uno solo di tali comportamenti valga a concretare i presupposti per l’applicazione della disposizione.

Deve quindi, concludersi nel senso dell’applicabilità al caso di specie della previsione di cui all’articolo 8, comma 1, del più volte richiamato regolamento ISVAP (il quale rende applicabile, e per intero – in relazione alle vicende sanzionatorie interessate dalla presente decisione –, l’iter procedurale come definito dal medesimo regolamento).

2.4. Tuttavia – come correttamente ritenuto dal Tribunale –, una volta affermata l'integrale applicabilità alla vicenda di causa delle previsioni di cui al regolamento in parola, deve essere applicata anche la previsione di cui all'articolo 4, comma 2, a tenore del quale *“entro [i] 90 giorni dal ricevimento delle memorie difensive o dall'audizione, se successiva, i Servizi dell'Istituto concludono la fase istruttoria del procedimento sanzionatorio e ne riferiscono gli esiti al Servizio Sanzioni con relazione motivata”*.

Ora, dagli atti di causa emerge che le memorie difensive siano state presentate dalla società Reale Mutua nel dicembre del 2003, mentre la relazione motivata del competente Servizio Ispettorato dell'Istituto è stata presentata solo in data 3 dicembre 2007 (ossia, a distanza di circa quattro anni).

Nulla vi è, invece, da osservare in ordine al rispetto del termine finale per l'esercizio del potere sanzionatorio, che l'articolo 8, comma 1 del più volte richiamato regolamento ISVAP ha fissato al 31 dicembre 2007 e che nel caso di specie risulta in concreto rispettato (il provvedimento sanzionatorio reca la data del 14 dicembre 2007).

A questo punto, è evidente che, ai fini della definizione della controversia, risulta centrale stabilire se e in che modo il richiamato articolo 4, comma 2, possa essere applicato al caso di specie, atteso che l'eventuale superamento del termine procedimentale fra la presentazione delle memorie difensive di parte e la trasmissione della relazione motivata determinerebbe una violazione idonea a determinare l'illegittimità dell'intero iter sanzionatorio e, in particolare, del suo atto conclusivo.

2.5. Al riguardo il T.A.R. ha ritenuto (con deduzione che il Collegio ritiene di non condividere) che l'entrata in vigore del regolamento n. 1 del 2006 avesse determinato una sorta di 'effetto di spiazzamento' a carico dell'Istituto, dal momento che il richiamato termine di novanta giorni avrebbe trovato applicazione anche in relazione a vicende pregresse e anche nelle ipotesi in cui – come nel caso di specie – il medesimo termine fosse già spirato persino alla data di entrata in vigore dello stesso.

L'argomento in questione non può essere condiviso, in quanto connette un evidente effetto decadenziale a un comportamento del tutto incolpevole (e in alcun modo negligente) da parte degli uffici dell'Istituto i quali – semplicemente – non potevano sapere che una disposizione sopravvenuta avrebbe fissato ex post un termine evidentemente impossibile da rispettare.

Del resto, è sistematicamente inammissibile che una disposizione regolamentare abbia connesso un effetto decadenziale al compimento di un atto di fatto impossibile in quanto il termine per realizzare tale atto (la tempestiva presentazione di una relazione motivata) era ormai decorso già alla data in cui tale disposizione è entrata in vigore.

2.6. Ebbene, fermo restando quanto appena osservato infra, sub 2.5., il Collegio ritiene comunque che nel caso di specie l'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità risulti illegittimo per violazione dei termini procedurali di cui al richiamato articolo 4, comma 2.

Ed infatti, pur non potendosi accedere alla tesi sostenuta dai primi Giudici (la quale comporterebbe una sorta di illegittimità 'ex post', peraltro connessa a un adempimento di fatto impossibile), deve comunque ritenersi che la disposizione da ultimo richiamata (di cui

è evidente la ratio acceleratoria, volta ad impedire il protrarsi dei procedimenti sanzionatori per un tempo indefinito) onerasse l'Istituto, nel caso di procedimenti già avviati al gennaio del 2006, a trasmettere la relazione motivata di cui all'articolo 4, comma 2, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.

Opinare in senso diverso (ovvero, ritenere di fatto che il richiamato termine di novanta giorni non potesse trovare applicazione in relazione ai procedimenti sanzionatori già avviati al gennaio del 2006) equivarrebbe a fornire una sorta di interpretazione abrogatrice –in parte qua - della previsione di cui al richiamato articolo 8, comma 1, la quale postula (come si è detto) l'applicabilità delle sopravvenute disposizioni regolamentari anche in relazione ai procedimenti sanzionatori già in precedenza avviati.

Sotto tale aspetto, il Collegio ritiene di applicare nel caso in esame il generale canone ermeneutico secondo cui, a fronte di più possibili opzioni interpretative riferibili a una medesima disposizione (nel caso di specie: la disposizione che affermava l'integrale applicabilità del nuovo regolamento ai procedimenti già avviato al gennaio del 2006), l'interprete deve optare per la soluzione che riconosca un senso alla disposizione rispetto a quella che non ne riconosca alcuno (e, nel caso in esame, l'unica interpretazione utile del richiamato articolo 4, comma 2 sembra essere quella secondo cui, per i procedimenti sanzionatori pregressi, il termine di novanta giorni iniziasse a decorrere dalla data di entrata in vigore del più volte richiamato regolamento).

2.6.1. Impostati in tale modo i termini concettuali della questione, deve concludersi nel senso che l'iter sanzionatorio in concreto posto in essere dall'Istituto abbia violato la tempistica procedimentale di cui alle pertinenti disposizioni regolamentari, con la conseguenza di rendere illegittimo l'atto finale del procedimento (ossia, l'ordinanza-ingiunzione del 14 dicembre 2007).

L'appello deve, quindi, essere respinto, con conferma del dispositivo della sentenza appellata, pur se con motivazioni diverse da quelle che hanno indotto il T.A.R. ad accogliere il ricorso in primo grado.

Tutti gli ulteriori argomenti offerti dalle parti costituite e supporto delle proprie tesi difensive restano assorbiti dalle deduzioni appena svolte.

3. Per le ragioni dinanzi esposte, il ricorso in epigrafe deve essere respinto.

Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.

#### **P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello n. 9238 del 2008, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

**omissis**



### 3. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO

---



### 3.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

<b>GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>DESCRIZIONE DELL'ATTO</b>
C 336 del 6 novembre 2012.	Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta della Commissione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli (CSD) e recante modifica della direttiva 98/26/CE.
C 336 del 6 novembre 2012.	Sintesi del parere del garante europeo della protezione dei dati sulla comunicazione della Commissione europea al Consiglio e al Parlamento europeo sull'istituzione di un Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica.
L 315 del 14 novembre 2012.	Direttiva 2012/29/UE del parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.
L 315 del 14 novembre 2012.	Direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sul coordinamento delle garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società di cui all'articolo 54, secondo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione delle società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazione del capitale sociale della stessa.
C 351 del 15 novembre 2012.	Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema "Analisi aggiornata del costo della non Europa" (parere d'iniziativa).

C 362 del 22 novembre 2012.	Comunicazione dell’Autorità di Vigilanza EFTA – Linee direttrici sulle restrizioni verticali.
-----------------------------	---

## 4. ALTRE NOTIZIE

---



#### **4.1 MODIFICHE STATUTARIE**

##### **Aumento di capitale sociale di Assimoco S.p.A. Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede in Segrate (MI)**

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - con comunicazione all'impresa del 30 ottobre 2012, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, la modifica dello statuto sociale conseguente alle deliberazioni assunte dall'Assemblea straordinaria del 18 ottobre 2012. Tale modifica riguarda l'aumento del capitale sociale da euro 73.500.000 ad euro 93.500.000.

\* \* \* \* \*

#### **4.2 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO**

**Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della società UNIQA Sachversicherung AG alla società UNIQA Österreich Versicherungen AG (già UNIQA Personenversicherung AG), entrambe con sede in Austria.**

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza dell'Austria ha comunicato di aver approvato il trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della società UNIQA Sachversicherung AG alla società UNIQA Österreich Versicherungen AG (già UNIQA Personenversicherung AG), entrambe con sede in Austria, con effetto 12 ottobre 2012.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

\* \* \* \* \*

**Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della società HDI-Gerling Firmen und Privat Versicherung AG alla società HDI Versicherung AG (già HDI Direkt Versicherung AG), entrambe con sede in Germania.**

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza della Germania ha comunicato di aver approvato il trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della società HDI-Gerling Firmen und Privat Versicherung AG alla società HDI Versicherung AG (già HDI Direkt Versicherung AG), entrambe con sede in Germania, con effetto 28 settembre 2012.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

\* \* \* \* \*

**Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, da The Procter & Gamble International Insurance Company Limited, con sede legale in Irlanda, a Principle Försäkrings AB, con sede legale in Svezia.**

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza irlandese, Central Bank of Ireland, ha comunicato che, con effetto 12 giugno 2012, l'Alta Corte di Irlanda ha approvato il trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, da The Procter & Gamble International Insurance Company Limited, con sede legale in Irlanda, a Principle Försäkrings AB, con sede legale in Svezia, con conseguente revoca delle autorizzazioni in capo a The Procter & Gamble International Insurance Company Limited dal 13 luglio 2012.

La citata operazione non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

\* \* \* \* \*

**Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi i contratti in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, da Alico Life International Limited a MetLife Europe Limited, entrambe con sede legale in Irlanda.**

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza irlandese, Central Bank of Ireland, ha comunicato che, con effetto 1 novembre 2012, l'Alta Corte di Irlanda ha approvato il trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, da Alico Life International Limited a MetLife Europe Limited, entrambe con sede legale in Irlanda, a seguito di fusione per incorporazione di Alico Life International Limited in MetLife Europe Limited.

La citata operazione non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

\* \* \* \* \*



**Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della società Zurich Specialtes London Limited, con sede legale nel Regno Unito, alla Swiss Re International SE, con sede legale in Lussemburgo.**

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza del Regno Unito ha comunicato che, in data 6 novembre 2012, l'Alta Corte ha approvato il trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della società Zurich Specialtes London Limited, con sede nel Regno Unito, alla Swiss Re International SE, con sede legale in Lussemburgo, con effetto 1 gennaio 2013.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

\* \* \* \* \*

**Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della società COFACE Austria Kreditversicherung AG, con sede in Austria, alla società COFACE-Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur S.A. (in breve COFACE S.A.), con sede in Francia.**

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza dell'Austria ha comunicato di aver approvato il trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della società COFACE Austria Kreditversicherung AG, con sede in Austria, alla società COFACE-Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur S.A. (in breve COFACE S.A.), con sede in Francia, con effetto 9 novembre 2012.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

### 4.3 TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA

**Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse.**

(valori percentuali)

Mese di rilevazione	Rendimento lordo del titolo di Stato guida BTP a 10 anni	TMO	60%TMO	Tasso massimo garantibile (TMG)	75%TMO	Tasso massimo garantibile (TMG)
	(1)	(2)		(3)		(4)
set.	4,088	4,088	2,453	2,50	3,066	3,25
ott.	4,101	4,101	2,461	2,50	3,076	3,25
nov.	4,057	4,057	2,434	2,50	3,043	3,25
dic.	4,007	4,007	2,404	2,50	3,005	3,25
2010 gen.	4,078	4,078	2,447	2,50	3,059	3,25
feb.	4,047	4,047	2,428	2,50	3,035	3,25
mar.	3,941	3,941	2,365	2,50	2,956	3,25
apr.	3,996	3,996	2,398	2,50	2,997	3,25
mag.	3,985	3,985	2,391	2,50	2,989	3,25
giu.	4,102	4,075	2,445	2,50	3,056	3,25
lug.	4,026	4,026	2,416	2,50	3,020	3,25
ago.	3,802	3,802	2,281	2,50	2,852	3,25
set.	3,862	3,862	2,317	2,50	2,897	3,25
ott.	3,800	3,800	2,280	2,50	2,850	3,25
nov.	4,184	3,986	2,392	2,50	2,990	3,25
dic.	4,603	4,036	2,422	2,50	3,027	3,25
2011 gen.	4,729	4,090	2,454	2,50	3,068	3,25
feb.	4,736	4,148	2,489	2,50	3,111	3,25
mar.	4,875	4,225	2,535	2,50	3,169	3,25
apr.	4,841	4,295	2,577	2,50	3,222	3,25
mag.	4,756	4,360	2,616	2,50	3,270	3,25
giu.	4,816	4,419	2,652	2,50	3,314	3,25
lug.	5,463	4,539	2,723	2,50	3,404	3,25
ago.	5,271	4,661	2,797	2,50	3,496	3,25
set.	5,746	4,818	2,891	2,50	3,614	3,25
ott.	5,972	4,999	3,000	2,50	3,750	3,25
nov.	7,057	5,239	3,143	3,00	3,929	3,25
dic.	6,812	5,423	3,254	3,00	4,067	4,00
2012 gen.	6,537	5,574	3,344	3,00	4,180	4,00
feb.	5,546	5,546	3,328	3,00	4,160	4,00
mar.	5,049	5,049	3,029	3,00	3,787	4,00
apr.	5,676	5,676	3,405	3,00	4,257	4,00
mag.	5,783	5,783	3,470	3,00	4,337	4,00
giu.	5,904	5,901	3,541	3,00	4,426	4,00
lug.	5,996	5,946	3,567	3,50	4,459	4,00
ago.	5,882	5,882	3,529	3,50	4,412	4,00
set.	5,254	5,254	3,152	3,50	3,941	4,00
ott.	4,953	4,953	2,972	3,50	3,715	4,00

(1) Desunto dalla pubblicazione mensile della Banca d'Italia "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Tavola n. 7, Indicatore S167005D".

(2) Il TMO di ciascun mese è dato, ai sensi dell'art. 12 di cui al Regolamento ISVAP n. 21/08, dal minore fra il rendimento lordo del BTP a 10 anni del mese considerato e la media semplice dei rendimenti lordi del BTP a 10 anni degli ultimi dodici mesi.

(3) Tasso massimo applicabile ai contratti dei rami vita che prevedono una garanzia di tasso di interesse, per i quali le imprese detengono una generica provvista di attivi (contratti di cui all'art. 13 del Regolamento ISVAP n. 21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(4) Tasso massimo applicabile, limitatamente ai primi otto anni della durata contrattuale, per i contratti a premio unico di assicurazione sulla vita non di puro rischio e di capitalizzazione, sempreché l'impresa disponga di un'idonea provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti (contratti di cui all'art. 15 del Regolamento ISVAP n.21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(\*) Il dato è stato modificato dalla Banca d'Italia con la pubblicazione dei "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Anno XX Numero 24 - 12 Maggio 2010". In particolare il tasso di marzo 2010, nella precedente pubblicazione dei Supplementi al Bollettino Statistico del 13 Aprile 2010, era stato comunicato pari a 3,941. La modifica apportata non influenza la determinazione dei tassi massimi di interesse applicabili.



